



Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa
Consiglio Permanente

PC.DEC/383
26 novembre 2000

ITALIANO
Originale: INGLESE

312^a Seduta Plenaria

PC Giornale N.312, punto 1 dell'ordine del giorno

DECISIONE N.383
RAPPORTO AL CONSIGLIO DEI MINISTRI SULLA CAPACITA' GIURIDICA,
SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITA' DELL'OSCE

Il Consiglio Permanente,

conformemente al paragrafo 34 della Dichiarazione del Vertice di Istanbul,

prendendo atto degli intensi negoziati intesi a risolvere la questione in sospeso della capacità giuridica dell'OSCE e della concessione di privilegi e immunità,

- approva il rapporto in annesso.

CAPACITÀ GIURIDICA, PRIVILEGI E IMMUNITÀ DELL'OSCE

RAPPORTO DEL CONSIGLIO PERMANENTE AL CONSIGLIO DEI MINISTRI

1. Nella Dichiarazione del Vertice di Istanbul, i Capi di Stato e di Governo degli Stati partecipanti all'OSCE hanno rilevato che "un gran numero di Stati partecipanti non è stato in grado di attuare la decisione del Consiglio dei Ministri di Roma del 1993 sulla capacità giuridica delle istituzioni OSCE e su privilegi e immunità. Al fine di migliorare tale situazione dovrebbe essere compiuto uno sforzo determinato per riesaminare le questioni relative all'attuazione degli impegni assunti ai sensi della decisione del Consiglio dei Ministri di Roma del 1993. A tale scopo, incarichiamo il Consiglio Permanente di elaborare, tramite un gruppo di lavoro informale a composizione non limitata, un rapporto da presentare alla prossima Riunione del Consiglio dei Ministri che includa raccomandazioni intese a migliorare la situazione."

2. Sotto la Presidenza austriaca il gruppo di lavoro a composizione non limitata previsto dalla Dichiarazione del Vertice di Istanbul ha tenuto una riunione informale il 3 luglio 2000 e tre riunioni ufficiali il 21 e 22 settembre 2000, il 16 e 17 ottobre 2000 e il 13 e 14 novembre 2000 con la partecipazione di esperti giuridici provenienti dalle capitali. I lavori del gruppo sono stati accuratamente preparati dai seguenti documenti:

- rapporto informativo del Segretario Generale sulla capacità giuridica e su privilegi e immunità dell'OSCE (SEC.GAL/20/00 del 6 marzo 2000 e SEC.GAL/20/00/Add.1 del 22 marzo 2000, Allegato 1);
- non-paper pubblicato dalla Presidenza austriaca sulla capacità giuridica e su privilegi e immunità dell'OSCE (CIO.GAL/42/00 del 23 giugno 2000, Allegato2);
- documento del Segretario Generale sulle difficoltà che l'OSCE ha affrontato o potrebbe affrontare a causa della mancanza della capacità giuridica e dei privilegi e immunità concessi da tutti gli Stati partecipanti (SEC.GAL/71/00 del 13 luglio 2000, Allegato 3).

3. Durante i lavori del gruppo è aumentata la consapevolezza delle delegazioni sulla necessità di fare qualche cosa, ma le opinioni sulla via da scegliere erano differenti. Una prima discussione informale sulle opzioni possibili, in base al summenzionato non-paper della Presidenza, ha evidenziato che la stragrande maggioranza è favorevole ad una convenzione sulla personalità giuridica e i privilegi e le immunità dell'OSCE. La questione centrale è che l'OSCE non gode dello status giuridico di un'organizzazione internazionale.

4. Diverse delegazioni erano disposte a vagliare l'opzione di un accordo bilaterale modello, mentre altre hanno respinto tale opzione considerando che l'istituzione internazionale della personalità giuridica dell'OSCE rappresenta una condizione preliminare per la conclusione di accordi bilaterali con l'OSCE. È stata scarsamente appoggiata una revisione della decisione dei Ministri di Roma del 1993 senza una convenzione o un accordo modello.

5. Di conseguenza, su proposta del Presidente, è stata discussa la sostanza delle future disposizioni sulla personalità giuridica, sulla capacità giuridica e su privilegi e immunità, indipendentemente dal loro inserimento in una convenzione o in un accordo bilaterale modello (CIO.GAL/70/00 del 22 agosto 2000, Allegato 4). Tali dibattiti sono stati utili poiché hanno aiutato le delegazioni a chiarirsi le idee sulle relative questioni. L'esito di questa discussione, interrotta senza conclusioni, è riportato nell'Allegato 5 (Annesso 2 del documento CIO.GAL/114/00 dell'1 novembre 2000).

6. Sono stati compiuti molteplici tentativi per colmare la lacuna fra le diverse opzioni. In tale spirito è stato proposto che gli Stati partecipanti siano vincolati da obblighi politici e giuridici identici come segue: gli stessi obblighi politici di quelli previsti dalla decisione dei Ministri di Roma del 1993, con alcune estensioni, e una convenzione che sia firmata e ratificata dagli Stati partecipanti che lo desiderino, ma la cui entrata in vigore dipenda dall'attuazione degli obblighi politici da parte di tutti gli Stati partecipanti (Annesso 1 del documento CIO.GAL/114/00 dell'1 novembre 2000, Allegato 5). È stato inoltre discusso se, viceversa, dovrebbero esserci due modi differenti per attuare le disposizioni della convenzione (CIO.GAL/114/00/Add.1 del 13 novembre 2000, Allegato 6).

7. In alternativa è stata proposta una breve convenzione che dovrebbe contenere la sostanza della decisione dei Ministri di Roma del 1993, con alcune estensioni, in un annesso e che dovrebbe essere ratificata o accettata da tutti gli Stati partecipanti o da un certo numero di essi (nuovo progetto di convenzione distribuito il 22 novembre, Allegato 7). Ai fini di tale alternativa sono stati proposti emendamenti alla decisione dei Ministri di Roma del 1993 (Progetto di decisione del Consiglio dei Ministri, Allegato 8). Tali varianti hanno ottenuto l'appoggio di un numero notevole di delegazioni ma non hanno potuto ottenere il consenso.

8. La maggioranza delle delegazioni, oltre a dimostrare la disponibilità a concedere privilegi e immunità tramite una convenzione, ha evidenziato la necessità di riconoscere all'OSCE la possibilità di stipulare accordi bilaterali con singoli Stati partecipanti nel contesto della creazione di un'Istituzione o Missione OSCE sui loro territori, in particolare ai fini della concessione di privilegi e immunità aggiuntivi. Poiché tale fatto dipende in una certa misura dalla questione della personalità/capacità giuridica dell'OSCE, la questione è ancora aperta.

9. Si invita il Consiglio Permanente a proseguire gli sforzi al fine di raggiungere il consenso prima del prossimo Consiglio dei Ministri, sviluppando il lavoro del gruppo delineato nel presente rapporto.

OSCE
CAPACITA' GIURIDICA,
PRIVILEGI E IMMUNITÀ

1. Nella Dichiarazione del Vertice di Istanbul i Capi di Stato e di Governo degli Stati partecipanti all'OSCE hanno rilevato che " un gran numero di Stati partecipanti non è stato in grado di attuare la decisione del Consiglio dei Ministri di Roma del 1993 sulla capacità giuridica delle istituzioni OSCE e su privilegi e immunità. Albania fine di migliorare tale situazione dovrebbe essere compiuto uno sforzo determinato per riesaminare le questioni relative all'attuazione degli impegni assunti ai sensi della decisione del Consiglio dei Ministri di Roma del 1993. A tale scopo, incarichiamo il Consiglio Permanente di elaborare, tramite un gruppo di lavoro informale a composizione non limitata, un rapporto da presentare alla prossima Riunione del Consiglio dei Ministri che includa raccomandazioni intese a migliorare la situazione." (Punto 34)

2. Il presente contributo del Segretariato al dibattito sulla capacità giuridica e su privilegi e immunità dell'OSCE mira a fornire agli Stati partecipanti le basi per tale questione e i dettagli delle difficoltà incontrate dall'OSCE a causa della mancanza di capacità giuridica ai sensi del diritto nazionale e internazionale nonché di privilegi e immunità nella maggior parte degli Stati partecipanti.

3. Sin dall'inizio è opportuno ricordare che l'OSCE non è stata istituita con un trattato costitutivo che - come accade per la maggior parte delle organizzazioni intergovernative - contenesse disposizioni generali sulla capacità giuridica e su privilegi e immunità dell'Organizzazione. Inoltre l'OSCE non dispone di una convenzione internazionale ratificata dai suoi Stati partecipanti cui fare riferimento, la quale riconosca la sua personalità giuridica e conceda i privilegi e le immunità che le sono necessari per l'adempimento delle sue missioni, come avviene per le convenzioni esistenti per molte organizzazioni internazionali (per esempio, la Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite o quella delle Agenzie Specializzate).

4. Nel 1993 è stata sollevata la questione se - e in che modo - concedere la capacità giuridica e i privilegi e le immunità dell'OSCE. Nel corso della discussione svoltasi, anzitutto, in un gruppo ad hoc di esperti giuridici e di esperti in altri campi e, successivamente, con il Consiglio della CSCE, è emerso che si trattava di scegliere fra l'elaborazione di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante che doveva essere ratificato dagli Stati partecipanti e la previsione di una capacità giuridica comune e di privilegi e immunità che dovevano essere attuate da ciascuno Stato partecipante in base al suo sistema giuridico nazionale. Infine, il Consiglio della CSCE è pervenuto alla conclusione che la capacità giuridica e i privilegi e le immunità debbano essere concessi alle istituzioni OSCE, benché non tramite un trattato, ma in base ad una legge nazionale conformemente agli adempimenti costituzionali di ciascuno Stato Partecipante (vedere la decisione del Consiglio di Roma del 1993 - Annesso A del presente documento).

5. Nel presente documento si rileverà che la decisione del Consiglio di Roma è stata scarsamente attuata (Parte I) e che tale insufficiente attuazione crea problemi al regolare funzionamento dell'OSCE (Parte II). Si dimostrerà inoltre che l'OSCE, ciononostante, si sta sviluppando come un'organizzazione intergovernativa (Parte II.4).

I. QUADRO GENERALE

6. Nell'adottare la decisione del Consiglio di Roma il Consiglio della CSCE ha raccomandato agli Stati partecipanti di attuare le disposizioni concernenti la capacità giuridica e i privilegi e le immunità della CSCE, "conformemente agli adempimenti costituzionali e di altro carattere" (vedere Annesso A al presente documento). Era stato chiesto agli Stati partecipanti di informare il Segretario Generale dei passi compiuti a tale riguardo non oltre il 31 dicembre 1994.

7. A seguito di tale richiesta, nel 1994 e all'inizio del 1995, 14 Stati partecipanti¹ hanno informato il Segretario Generale delle iniziative intraprese o che essi intendevano intraprendere per attuare la decisione del Consiglio di Roma. Nel 1998 al Segretariato OSCE è stato chiesto di elaborare un rapporto sul tema e, per aggiornare le informazioni ricevute, è stato chiesto agli Stati partecipanti di informarlo sull'attuale stato di attuazione della decisione del Consiglio di Roma. A tale richiesta non hanno risposto altri paesi. Soltanto i paesi in cui, nel frattempo, la situazione dell'attuazione era mutata, hanno inviato al Segretariato informazioni aggiornate (Parte I.1).

8. D'altra parte, nel 1995, il Consiglio Permanente considerando il fatto che la questione dell'imposta sul reddito percepito dall'OSCE non era stata ancora trattata nella decisione del Consiglio di Roma del 1993, ha chiesto al Segretario Generale di esaminare il problema (Parte I.2).

I.1 Attuale status di attuazione della decisione del Consiglio di Roma del 1993

9. Alla data di presentazione del rapporto la situazione è la seguente:

- (a) Fra il 1994 e il 1998 soltanto 14 Stati partecipanti hanno risposto alla domanda se avevano attuato o intendevano attuare la decisione del Consiglio di Roma.
- (b) 10 Stati partecipanti hanno concesso privilegi e immunità alle istituzioni CSCE/OSCE:
 - (i) quattro sono paesi che ospitano istituzioni OSCE: Austria², Repubblica Ceca³, Paesi Bassi⁴ e Polonia⁵.

¹ Austria, Belgio, Danimarca, Repubblica Ceca, Finlandia, Germania, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Stati Uniti d'America, Svezia, Ungheria.

² Legge Federale 511/93 del 30 giugno 1993, ordinanza 663/93.

³ Legge 125 del 5 marzo 1992.

- (ii) Gli altri sei paesi che hanno attuato la decisione del Consiglio di Roma sono: Danimarca⁶, Germania⁷, Ungheria⁸, Italia⁹, Svezia¹⁰ e Stati Uniti d'America¹¹.
- (c) Uno Stato partecipante, la Norvegia, ha segnalato nel 1994 che - a seguito dell'adozione di un emendamento alla legge su privilegi e immunità delle organizzazioni internazionali - , il Governo è autorizzato "a talune condizioni a concedere privilegi e immunità alle organizzazioni internazionali anche nei casi in cui fra la Norvegia e l'organizzazione in questione non sia stato stipulato un accordo vincolante in base al diritto internazionale" e, di conseguenza, sono stati avviati i preparativi per attuare la decisione del Consiglio di Roma. Finora il Segretariato non ha ricevuto informazioni aggiuntive sul completamento del processo.
- (d) Tre Stati partecipanti hanno inviato una risposta negativa: Belgio, Finlandia e Regno Unito.
- (e) Per attuare la decisione del Consiglio di Roma, per dieci Stati partecipanti era necessaria l'adozione di una legge specifica o di un emendamento alla legge sui privilegi e le immunità delle organizzazioni internazionali, mentre per quattro Stati

⁴ Dal febbraio 1995 il Segretariato OSCE non ha ricevuto alcuna informazione dai Paesi Bassi riguardo l'adozione della Legge su privilegi e immunità delle istituzioni OSCE in fase di elaborazione in quella data.

⁵ Il Governo polacco ha adottato due decisioni per concedere privilegi e immunità all'ODIHR e una legge era in fase di elaborazione nel 1994 per regolamentare la capacità giuridica e i privilegi e le immunità delle istituzioni della CSCE/OSCE. Dal dicembre 1994 il Segretariato OSCE non ha ricevuto alcuna informazione riguardo l'adozione di tale legge.

⁶ Nella sua risposta la Danimarca ha puntualizzato che "il governo danese è in grado di attuare le disposizioni [della decisione del Consiglio di Roma] con misure amministrative sulla base della legislazione esistente" e ha specificato che "per concedere privilegi e immunità a rappresentanti degli Stati partecipanti, funzionari e membri delle Missioni, è essenziale che il governo riceva informazioni adeguate prima dell'arrivo delle delegazioni in Danimarca".

⁷ Ordinanza del 15 febbraio 1996.

⁸ Legge LXXXV del 1994 sull'estensione alle istituzioni, ai funzionari e ai dipendenti della CSCE, rappresentanti degli Stati partecipanti e membri delle missioni CSCE, dei privilegi, delle esenzioni e delle immunità concesse ai sensi della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 1961.

⁹ Legge adottata nel 1998 riguardo alla capacità giuridica delle istituzioni e dei privilegi e immunità dell'OSCE.

¹⁰ Progetto di legge sulla capacità giuridica delle istituzioni CSCE promulgato il 9 giugno 1994.

¹¹ Ordine esecutivo firmato dal Presidente degli Stati Uniti d'America il 3 dicembre 1996.

partecipanti il governo era in grado di adottare le misure necessarie per attuare la decisione.

I.2 Prelievo fiscale

10. Il 2 marzo 1995 il Consiglio Permanente ha chiesto al Segretario Generale di elaborare un resoconto delle prassi attuali e delle eventuali prassi future degli Stati partecipanti riguardo al prelievo fiscale dei funzionari OSCE (vedere l'Annesso B del presente documento).

11. Nell'aprile del 1995 a tutti gli Stati partecipanti è stato inviato un questionario al quale si doveva rispondere non oltre il 15 maggio 1995. Al Segretariato sono pervenute le risposte di 17 Stati partecipanti¹². Alla domanda se "gli stipendi e le rispettive indennità pagate dall'OSCE (incluse le sue istituzioni) ai membri del personale sono esenti da tassazione o meno", sei Stati partecipanti hanno dato una risposta affermativa con eccezioni, tuttavia, per talune categorie del personale.

12. Gli altri paesi - che in realtà non ospitano istituzioni o missioni OSCE - non concedono l'esenzione dal prelievo fiscale perché tale esenzione dovrebbe essere prevista da un accordo fra il paese e l'Organizzazione o poiché non prevedono prelievi fiscali per i membri del personale OSCE. Ciò avviene non in quanto i membri del personale sono pagati dall'OSCE ma semplicemente in quanto essi non soddisfano le condizioni per essere tassati in base alla legge nazionale applicabile. La maggior parte di tali paesi hanno specificato che non intendevano intervenire in futuro per concedere l'esenzione dal prelievo fiscale.

13. L'ultimo sviluppo concernente l'imposta sui redditi OSCE ha avuto luogo nel dicembre del 1999 quando il Consiglio Permanente ha approvato alcuni emendamenti allo Statuto del Personale e Norme per il personale, fra cui la seguente disposizione: "Nel caso in cui un membro del personale sia soggetto all'imposta nazionale sul reddito per gli stipendi e gli emolumenti netti corrispostigli dall'OSCE, il Segretario Generale è autorizzato a rimborsare l'importo di tali imposte versate nella misura in cui gli importi sono stati rimborsati all'Organizzazione dallo Stato interessato." Pertanto gli accordi per il rimborso delle imposte versate sugli stipendi OSCE devono essere negoziati con i paesi interessati.

II. L'OSCE NECESSITA DI NORME ARMONIZZATE PER REGOLAMENTARE LA SUA CAPACITA' GIURIDICA E I PRIVILEGI E LE IMMUNITA'

14. La capacità giuridica di un'organizzazione internazionale è definita come la sua capacità di stipulare contratti, acquisire o alienare beni mobili o immobili, nonché di adire vie legali e partecipare a procedimenti giudiziari. Per quanto riguarda l'OSCE, né la decisione del Consiglio di Roma del 1993, né la legislazione nazionale prevedono o concedono capacità giuridica all'OSCE in quanto tale - vale a dire quale entità comprendente tutti gli organi tramite i quali vengono decisi e attuati i mandati dell'OSCE - ma solo alle istituzioni

¹² Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti d'America, Svizzera, Ungheria.

dell'OSCE. Occorre inoltre rilevare che la decisione di Roma fa riferimento solo al Segretariato e all'ODIHR. Le altre istituzioni OSCE vi rientrerebbero come "deliberato dal Consiglio della CSCE". Finora non è stata conseguita alcuna ulteriore deliberazione che consenta di applicare la decisione del Consiglio di Roma alle altre istituzioni OSCE.

15. La situazione giuridica dell'OSCE è pertanto lungi dall'essere chiara, in quanto iniziative legislative o equivalenti per attuare la decisione del Consiglio di Roma sono state adottate solo da pochi Stati partecipanti, sono contemplate in modo specifico solo due istituzioni OSCE e lo status dell'OSCE in quanto tale non viene preso in considerazione. Inoltre, la capacità giuridica concessa all'OSCE con un atto unilaterale di uno Stato partecipante non è pari a quella accordata all'OSCE ai sensi di un accordo internazionale (multilateralmente, sotto forma di una convenzione, o bilateralmente, in base ad un accordo di sede). In quanto parte di un accordo, l'OSCE godrebbe di un diritto contrattuale per rivendicare tale status, con tutte le conseguenze che ne derivano; non si potrebbe dire altrettanto se tale status e i privilegi e le immunità fossero fondati su un'azione unilaterale di uno Stato, anche se basata su una decisione di un organismo dell'OSCE.

16. Per quanto riguarda privilegi e immunità, questi sono concessi conformemente allo status dei beneficiari, al fine di facilitare lo svolgimento delle loro funzioni. Per questo motivo la decisione del Consiglio di Roma del 1993, adottata "al fine di contribuire all'armonizzazione delle norme da applicare" (vedere Annesso A, punto 8) distingueva i privilegi e le immunità da concedere:

- alle istituzioni OSCE (vedere Annesso 1, paragrafi 4 - 10, nell'Annesso A al presente documento) da quelli da conferire:
- alle missioni permanenti degli Stati partecipanti (paragrafo 11),
- ai rappresentanti degli Stati partecipanti (paragrafo 12),
- ai funzionari dell'OSCE (paragrafi 13 - 14) e
- ai membri delle missioni OSCE (paragrafi 15 - 16).

17. Occorre ricordare che la decisione del Consiglio di Roma del 1993 è stata adottata all'epoca in cui la CSCE era composta da tre istituzioni (attualmente ve ne sono quattro), erano state istituite solo nove missioni (nel 2000 ci sono 21 missioni), i membri delle missioni erano meno di cinquanta (nel 2000 lavorano presso le missioni OSCE oltre 3.000 persone, compresi circa 1.000 membri del personale internazionale) ed il bilancio dell'Organizzazione era pari a dodici milioni di Euro (il bilancio consolidato del 2000 ammonta a 192 milioni di Euro).

18. Quando si esamina il modo in cui la decisione del Consiglio di Roma è stata attuata dagli Stati partecipanti, si dovrebbe tener presente che, nella concessione di privilegi e immunità da parte dei paesi, sussiste una comprensibile gradazione, che dipende dal fatto che essi ospitino un'istituzione OSCE istituita regolarmente su una base permanente (Parte II.1) o

una missione OSCE¹³ istituita su base temporanea/a termine (Parte II.2), ovvero non ospitano alcuna istituzione o missione OSCE (Parte II.3).

II.1 La situazione negli Stati partecipanti che ospitano istituzioni OSCE

19. La decisione del Consiglio di Roma del 1993 non distingue fra paesi ospitanti ed altri Stati partecipanti, sebbene in generale i paesi ospitanti concedano privilegi, immunità e facilitazioni più ampi degli altri paesi membri di un'organizzazione. Ciò vale anche nel caso dell'OSCE.

20. Fra i quattro paesi che ospitano istituzioni OSCE, solo l'Austria ha adottato pienamente la decisione del Consiglio di Roma ed ha concesso pieni privilegi e immunità, esenzioni e facilitazioni all'OSCE. Tuttavia, ciò non consegue da uno specifico accordo di sede concluso fra l'Austria e l'OSCE, bensì dall'adozione di una legge (legge federale 511/93, Ordinanza 662/93), che stabilisce che l'OSCE godrà degli stessi privilegi ed immunità nella misura in cui questi sono concessi alle Nazioni Unite a Vienna, conformemente al relativo accordo di sede.

21. Nella Repubblica Ceca, la legge 125 del 5 marzo 1992 concedeva all'OSCE i privilegi e le immunità previsti ai sensi della Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite, ed in Polonia due decisioni governative del 2 maggio 1991 e del 5 giugno 1992 conferivano all'ODIHR i privilegi e le immunità previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite. Era inoltre in fase di elaborazione una legge per attuare la decisione del Consiglio di Roma del 1993. Nei Paesi Bassi, nel 1994 era in fase di elaborazione una legge, in attesa della quale è stato raggiunto un accordo temporaneo per l'Ufficio dell'ACMN e per il suo personale; tuttavia, finora, i Paesi Bassi non hanno promulgato alcuna legge formale.

22. Oltre alle varie fasi di attuazione della decisione del Consiglio di Roma da parte dei paesi ospitanti, la situazione sembra differire per quanto riguarda le esenzioni fiscali dell'OSCE (imposte dirette, dazi sulle importazioni, IVA, ecc.) e le esenzioni fiscali del personale. L'armonizzazione voluta dal Consiglio della CSCE del 1993 non è stata conseguita nemmeno fra i paesi che ospitano le istituzioni OSCE.

II. 2 La situazione nei paesi che ospitano le missioni

23. Nessuno degli Stati partecipanti che ospitano missioni ha attuato la decisione del Consiglio di Roma del 1993 in base alla sua legislazione nazionale. Alcuni di essi hanno tuttavia convenuto di fare riferimento a tale decisione in un Memorandum d'Intesa (MoU) concluso con l'OSCE per l'istituzione di una determinata missione. Sono stati conclusi i seguenti MoU:

- con l'Albania per la Presenza OSCE in Albania (1997),

¹³ Ai fini del presente studio, il termine "missione" comprende i centri OSCE, le presenze e tutte le attività sul territorio in località diverse da quelle in cui hanno sede le istituzioni OSCE.

- con la Belarus per il Gruppo di Consulenza e Monitoraggio OSCE nella Belarus (1997),
- con la Bosnia Erzegovina per la Missione in Bosnia Erzegovina (1996) e
- con la Georgia per il Rappresentante Personale del Presidente in esercizio sul Conflitto oggetto della Conferenza OSCE di Minsk ed i suoi Assistenti sul territorio (1995).

Ciò nondimeno, il riferimento alla decisione del Consiglio di Roma nei MoU non implica che i paesi in questione la applichino alle istituzioni OSCE, come richiesto dalla decisione del Consiglio.

24. Nella maggior parte dei casi, gli strumenti giuridici che istituiscono le missioni OSCE prevedono l'applicazione della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 1961 (talvolta in aggiunta all'applicazione della decisione del Consiglio di Roma). Tale riferimento, naturalmente, rappresenta una base giuridica valida, in quanto il paese ospitante concorda di considerare che la Missione abbia lo status di un'entità diplomatica che il suo personale abbia lo status di agente diplomatico. Poiché la Convenzione di Vienna non prevede esplicitamente la capacità giuridica dello Stato inviante o della sua missione, l'applicazione della Convenzione presuppone il riconoscimento dello Stato di invio in quanto entità giuridica nello Stato ricevente.

25. Di conseguenza, una missione OSCE a cui il MoU concluso con il paese ospitante ha concesso lo status di entità diplomatica, gode altresì di capacità giuridica ai sensi del diritto interno di quel paese. Tale assunto, tuttavia, deve ancora essere comprovato nella pratica, specialmente in situazioni avverse o controverse. In considerazione delle dimensioni e della natura delle attività OSCE sul territorio che richiedono un congruo numero di accordi contrattuali, la situazione attuale è incerta e, in quanto tale, insoddisfacente. A tale problema non può trovare soluzione la decisione del Consiglio di Roma, poiché quest'ultima non si riferisce alle missioni in quanto tali e non conferisce pertanto ad esse capacità giuridica. Sono presi in considerazione solo i "membri delle missioni CSCE" (vedere Annesso 1, paragrafi 15 -16 dell'Annesso A).

26. La Convenzione di Vienna sulle Missioni Diplomatiche del 1961, inoltre, non prevede esenzioni fiscali generali per gli Stati esteri e le relative missioni diplomatiche, ad eccezione dei diplomatici e per quanto riguarda la sede di una missione diplomatica. L'esenzione fiscale per gli acquisti ed i servizi locali dipenderebbe dalla legislazione e dalle prassi locali del paese interessato, tranne nel caso in cui l'esenzione sia specificamente prevista nel MoU. D'altra parte, occorre rilevare che la decisione del Consiglio di Roma del 1993 prevede l'esenzione fiscale per le istituzioni OSCE (vedere l'Annesso 1, paragrafo 8, dell'Annesso A). In mancanza di una posizione armonizzata su tale questione, la situazione varia considerevolmente fra i paesi che ospitano le missioni.

27. Infine, poiché la Convenzione non stabilisce l'immunità generale degli Stati esteri e delle loro missioni diplomatiche negli Stati riceventi, il riferimento ad essa nei nostri MoU non garantisce l'immunità delle missioni OSCE dalla giurisdizione locale. La questione viene demandata al diritto internazionale generale ed alla legislazione o alla prassi locale. D'altro lato, la decisione del Consiglio di Roma prevede che le istituzioni OSCE, le loro proprietà e le loro disponibilità finanziarie "... godranno della stessa immunità da procedimenti giudiziari usufruita da Stati esteri" (vedere Annesso 1, paragrafo 4 dell'Annesso A). Tuttavia, anche

l'applicazione della decisione del Consiglio di Roma può in taluni casi essere insufficiente in quei paesi che ospitano le missioni in cui al personale locale non è concessa l'immunità da procedimenti giudiziari. Alcune missioni hanno già subito casi di arresto e detenzione di membri del personale locale nell'espletamento delle loro mansioni ufficiali, ed hanno incontrato difficoltà per ottenerne il rilascio. Tale situazione può nuocere al buon funzionamento della missione, in quanto il personale locale costituisce un'ampia parte del personale che lavora per le missioni OSCE.¹⁴

28. Per completare il quadro, occorre citare l'esperienza delle Nazioni Unite al riguardo. Poiché la maggior parte degli Stati Membri delle Nazioni Unite sono parti della Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite, la conclusione e l'attuazione di accordi per l'istituzione di missioni o di attività sul territorio delle Nazioni Unite sono di gran lunga più facili, poiché è necessario soltanto fare riferimento alle relative disposizioni sulla concessione di privilegi e immunità. Inoltre, essendo la Convenzione stata ratificata dai paesi parte di essa, conformemente ai loro adempimenti costituzionali, l'accordo per l'istituzione delle missioni delle Nazioni Unite può entrare in vigore all'atto della firma del rappresentante del paese e di quella del rappresentante delle Nazioni Unite. In mancanza di tale Convenzione applicabile all'OSCE, in taluni paesi con cui viene negoziato un Memorandum d'Intesa per l'istituzione di una missione ne è necessaria la ratifica da parte del Parlamento, il che comporta un ritardo della sua entrata in vigore.

II.3 La situazione in altri Stati partecipanti

29. Gli Stati partecipanti che non ospitano alcuna istituzione o missione OSCE sono chiamati a riconoscere la capacità giuridica dell'OSCE e a concedere privilegi e immunità all'OSCE ed ai rappresentanti degli altri Stati partecipanti o ai funzionari OSCE per le attività svolte sui loro territori (partecipazione a riunioni, contratti stipulati con una società locale, ecc). Inoltre, gli Stati partecipanti che non ospitano alcuna istituzione o missione OSCE possono adottare alcune disposizioni specifiche relative ai propri cittadini o residenti permanenti che lavorano presso istituzioni o missioni OSCE.

30. Come menzionato al precedente paragrafo 9 (b), sei Stati partecipanti diversi da quelli che ospitano istituzioni OSCE hanno finora attuato la decisione del Consiglio di Roma del 1993. Tuttavia, poiché tale attuazione è "conforme agli adempimenti costituzionali e di altro carattere" degli Stati partecipanti, i privilegi e immunità non sono stati concessi nella stessa misura. Le differenze possono riguardare, ad esempio, il trattamento dei cittadini o dei residenti permanenti del paese, o l'esenzione fiscale.

31. E' opportuno rilevare i motivi per cui tre degli Stati partecipanti che hanno risposto al questionario del 1994, all'epoca non avevano attuato la decisione di Roma:

- (a) il Belgio ha precisato che, in mancanza di un accordo per la conclusione di un trattato sui privilegi e le immunità OSCE, intendeva applicare la decisione del Consiglio di Roma adottando provvedimenti legislativi unilaterali, e ha dichiarato che la procedura si dimostrava più complessa, in quanto non si poteva basare sulla firma di un trattato.

¹⁴ Attualmente, le missioni OSCE impiegano oltre 2.700 membri del personale locale.

- (b) La Finlandia ha segnalato che "non è convinta della necessità di emendare la legislazione esistente per conferire privilegi e immunità speciali all'OSCE" e che "l'assenza di tali norme non sembra aver comportato gravi problemi di cooperazione pratica all'interno delle istituzioni OSCE." Ciò nondimeno, la Finlandia ha precisato che i membri del personale OSCE con passaporto diplomatico avrebbero ricevuto lo stesso trattamento riservato alle altre persone con status diplomatico.
- (c) Il Regno Unito ha segnalato che, per la prima volta nel 1994 e quindi nel 1998, a causa delle scadenze del calendario parlamentare, non era stato possibile approvare la legislazione necessaria per attuare la decisione del Consiglio di Roma.

Da allora questi paesi non hanno fornito ulteriori informazioni in merito a modifiche della situazione.

32. La mancanza di capacità giuridica nella maggior parte degli Stati partecipanti può avere, in pratica, conseguenze negative per l'OSCE, in quanto le operazioni dell'Organizzazione richiedono, ad esempio, la stipula di contratti e forniture in molti Stati. Come è facile comprendere, la situazione può essere negativa per l'OSCE nel caso in cui una società appaltatrice presenti ricorso presso un tribunale locale di un paese che non ha concesso capacità giuridica e privilegi e immunità all'OSCE ai sensi della sua legislazione nazionale.

33. Inoltre, l'incertezza dello status delle persone che lavorano presso istituzioni o missioni OSCE nei loro paesi di origine è insoddisfacente, in quanto comporta una disparità di trattamento fra i membri del personale, in base alla loro nazionalità. Ciò è particolarmente vero per quanto riguarda la questione fiscale: alcuni Stati partecipanti sottopongono a tassazione gli stipendi OSCE dei loro cittadini, anche quando questi vivono e lavorano in un altro paese, mentre altri paesi non li tassano, in quanto essi non vivono e non lavorano nei loro territori. E' evidente che tale problema potrebbe essere risolto con accordi per l'esenzione fiscale o il rimborso delle imposte versate sugli stipendi OSCE, ma una condizione preliminare per tali accordi può essere il riconoscimento della capacità giuridica dell'OSCE ai sensi del diritto nazionale o internazionale.

II.4 Status giuridico dell'OSCE

34. Per completare il quadro è opportuno esaminare la questione dello status giuridico dell'OSCE. L'OSCE possiede criteri essenziali per poter essere classificata nella categoria di un'organizzazione intergovernativa. Mentre secondo le vedute tradizionali la stipulazione di un trattato costitutivo è ritenuta essenziale per la creazione di un'organizzazione intergovernativa, secondo un'altra scuola l'assenza di uno strumento giuridico costitutivo formale non rappresenta necessariamente un impedimento affinché un'entità internazionale possieda o acquisisca lo status di un'organizzazione internazionale con una capacità giuridica propria. Nel corso degli anni la struttura e le funzioni dell'OSCE hanno subito mutamenti significativi che l'hanno avvicinata ad altre organizzazioni internazionali.

35. Le funzioni dell'OSCE rientrano nella tipologia di quelle di altre organizzazioni. Esse contemplano i poteri e le azioni dell'organizzazione come tale e sono attuate a livello internazionale e tramite meccanismi stabiliti su scala internazionale. Le dimensioni del

programma dell'OSCE comprendono aspetti economici, ambientali, umanitari e politici della sicurezza e della stabilità. La verifica dell'osservanza degli impegni internazionali/OSCE e la cooperazione con altre organizzazioni intergovernative sono divenute un aspetto essenziale del lavoro dell'OSCE, e l'istituzione di norme e regole di comportamento nei settori di interesse dell'OSCE costituiscono un'importante caratteristica delle sue attività.

36. Inoltre, la mancanza di un trattato costitutivo non ha impedito agli Stati partecipanti di conferire per anni all'OSCE le caratteristiche comunemente ritenute quelle di un'organizzazione internazionale:

- (a) una struttura organizzativa stabile con organismi permanenti che agiscono a nome dell'organizzazione conformemente alla struttura classica: scelte politiche, struttura politica/esecutiva ed esecutiva/amministrativa. La dottrina riguarda l'istituzione di tali organismi quale evidente manifestazione dell'intenzione degli Stati di creare un'organizzazione avente la capacità d'agire per proprio diritto.
- (b) L'OSCE non è più soltanto un mezzo per riunirsi e per organizzare la cooperazione fra gli Stati; essa agisce quale organizzazione con funzioni proprie che le sono state affidate dagli Stati partecipanti. Per la dottrina, tale autonomia presuppone che l'organizzazione abbia la capacità necessaria per attuare il suo mandato a livello internazionale e in base al diritto internazionale pubblico, vale a dire l'organizzazione è divenuta un soggetto del diritto internazionale pubblico. Il fatto che la capacità giuridica di agire sia soggetta al mandato e alle competenze determinate dagli organismi politici non muta la situazione. Le funzioni e i poteri delle organizzazioni internazionali possono essere enunciate in diverse forme: una Carta, uno Statuto o una serie di decisioni politiche o mandati specifici nel quadro politico generale stabilito dagli Stati membri, e il modo di costituire i poteri e le limitazioni alle azioni dell'organizzazione è probabilmente un fattore non decisivo.
- (c) La continuità delle funzioni di un'organizzazione è importante; la creazione di un'entità per uno scopo ad hoc di durata limitata (come una commissione) non soddisfa normalmente una condizione essenziale per la costituzione di un'organizzazione internazionale. Non v'è dubbio che l'OSCE presenta tale continuità.
- (d) Il regime finanziario dell'OSCE è conforme a quello di altre organizzazioni internazionali con una scala di ripartizione dei contributi per gli Stati partecipanti e un finanziamento supplementare conforme a criteri concordati.
- (e) Il personale dell'OSCE viene assunto dall'organizzazione (personale internazionale e locale) e non dagli Stati partecipanti. L'OSCE ricorre spesso al meccanismo di distacco del personale nazionale, in parte per motivi di bilancio; tuttavia durante il periodo di distacco, tale personale è responsabile esclusivamente nei confronti dell'organizzazione e non del suo Stato di origine.
- (f) L'OSCE ha anche stabilito una struttura e norme giuridiche interne (Statuto e Norme del Personale, Regolamenti Finanziari, Istruzioni Finanziarie, Organizzative, Direttive e Amministrative) nonché un proprio meccanismo per comporre le vertenze di lavoro tramite un Collegio Arbitrale piuttosto che mediante tribunali nazionali.

- (g) Infine, l'OSCE gode, benché soltanto in un numero limitato di Stati, di privilegi e immunità paragonabili a quelle di altre organizzazioni internazionali.

CONCLUSIONI

37. Dopo sei anni dall'adozione della decisione del Consiglio di Roma la situazione è la seguente: la decisione è stata attuata in modo inadeguato dagli Stati partecipanti e le norme che regolano i privilegi e le immunità dell'OSCE sono ben lungi dall'essere armonizzate. Tale fatto lascia a desiderare in quanto la mancanza di capacità giuridica e di privilegi e immunità nella maggior parte degli Stati partecipanti crea difficoltà per il buon funzionamento delle istituzioni e missioni OSCE.

38. Pertanto è chiaramente necessario che la capacità giuridica dell'OSCE sia riconosciuta in tutti gli Stati partecipanti e che le siano concessi i privilegi e le immunità. A tal fine esistono diverse soluzioni:

- (a) un atto multilaterale in base al diritto internazionale mediante:
- (i) la ratifica di un trattato costitutivo che dovrebbe contenere disposizioni particolareggiate riguardanti i privilegi e le immunità dell'OSCE¹⁵, oppure
 - (ii) la conclusione di una convenzione sulla capacità giuridica e i privilegi e le immunità dell'OSCE.

Tali soluzioni recherebbero il vantaggio che la capacità giuridica internazionale dell'OSCE sarebbe esplicitamente riconosciuta. Sarebbe difficile sostenere che gli Stati necessitano di un'organizzazione per svolgere attività e attuare mandati specifici a livello internazionale senza conferire all'organizzazione la capacità giuridica di agire. Il conferimento della capacità giuridica internazionale all'OSCE sarebbe vantaggioso: non sussisterebbero dubbi sulla validità degli accordi stipulati dall'OSCE; quale parte di un accordo, l'OSCE sarebbe maggiormente in grado di sostenere il proprio status e i privilegi e le immunità del suo personale nelle sedi di servizio delle sue istituzioni; si potrebbe negoziare un accordo generale sui privilegi e le immunità, rimuovendo non solo qualsiasi dubbio sulla capacità giuridica dell'OSCE in base al diritto municipale, ma anche assicurando la necessaria protezione dell'OSCE, del suo personale e delle sue proprietà. Si potrebbero stipulare adeguati accordi di sede o intese equivalenti che riguardino tutte le istituzioni e tutti gli uffici in modo globale. La personalità giuridica in base al diritto internazionale rafforzerebbe anche la capacità dell'OSCE di cooperare su una base paritaria con altre organizzazioni internazionali e di dissipare qualsiasi dubbio sulla capacità dell'OSCE di agire in base al proprio diritto.

¹⁵ Se il trattato costitutivo contiene solo disposizioni generali sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione, allora sarà necessario integrarlo con una convenzione sui privilegi e sulle immunità.

- (b) Un atto unilaterale in base alla legislazione nazionale dopo l'adozione di una nuova decisione del Consiglio dei Ministri che contempra la capacità giuridica e i privilegi e le immunità per l'OSCE come tale, incluse tutte le sue istituzioni e missioni, nonché le questioni fiscali e il problema del personale locale. Tale soluzione sarà tuttavia efficiente soltanto se gli Stati partecipanti si impegneranno ad attuare la decisione in modo più efficace della maniera in cui è stata attuata la decisione del Consiglio di Roma del 1993.

A tale riguardo, si dovrebbe sottolineare che la richiesta dell'attuazione generale e armonizzata della decisione del Consiglio di Roma agli Stati partecipanti non appare una soluzione valida dato che, come precedentemente menzionato, tale decisione non è più sufficiente in quanto non comprende tutte le istituzioni o missioni OSCE esistenti e non contempla le questioni fiscali e il problema del personale locale.

39. Conformemente al parere di ciascuno Stato partecipante, le diverse opzioni proposte possono essere considerate realistiche o meno. Tuttavia, è chiaro che si deve trovare una soluzione poiché la situazione non può rimanere allo stato attuale.

Annesso A: decisione N.2 del Consiglio di Roma con l'Annesso 1
Annesso B: decisione N.25 del Consiglio Permanente

Annesso A

CSCE
QUARTA RIUNIONE DEL CONSIGLIO
ROMA 1993

CSCE/4-C/Dec.2
Roma, 1 dicembre 1993
Originale: INGLESE

CAPACITA' GIURIDICA E PRIVILEGI E IMMUNITA'

1. Nella Riunione di Roma tenuta dal 30 novembre all'1 dicembre 1993, il Consiglio della CSCE ha esaminato il rapporto presentato alla 24^a Riunione del CAF dal Gruppo ad hoc CSCE di Esperti Giuridici ed Esperti in Altri Campi sulla rilevanza di un accordo che sancisca uno status internazionalmente riconosciuto per le istituzioni CSCE.
2. I Ministri hanno riaffermato l'importanza di consolidare la capacità delle istituzioni di assolvere meglio le loro funzioni pur mantenendo la flessibilità e l'apertura del processo CSCE. Essi hanno concordato che, al fine di contribuire alla realizzazione di una base più solida per la sicurezza e la cooperazione fra tutti gli Stati partecipanti alla CSCE, la CSCE trarrebbe vantaggio da una maggiore trasparenza delle strutture amministrative e da un quadro operativo ben definito.
3. I Ministri sono stati incoraggiati dal fatto che i Governi che ospitano il Segretariato CSCE, il Centro per la Prevenzione dei Conflitti (CPC) e l'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti dell'Uomo (ODIHR) hanno intrapreso iniziative sulla base della loro legislazione per accordare a tali istituzioni e al personale della CSCE nonché ai rappresentanti degli Stati partecipanti alla CSCE un trattamento paragonabile a quello accordato alle Nazioni Unite e al loro personale nonché ai rappresentanti presso tale organizzazione.
4. I Ministri hanno rilevato la maggiore attività svolta dalle istituzioni CSCE e dal loro personale e dalle missioni CSCE negli Stati partecipanti alla CSCE, nonché l'importanza che tutti gli Stati partecipanti assicurino un trattamento appropriato a tali istituzioni e persone.
5. I Ministri hanno concordato sull'utilità di conferire capacità giuridica alle istituzioni CSCE nei territori di tutti gli Stati partecipanti alla CSCE, in particolare la capacità di stipulare contratti, acquisire e alienare beni mobili e immobili, nonché di adire vie legali e partecipare a procedimenti giudiziari.
6. I Ministri hanno inoltre concordato che è opportuno concedere taluni privilegi e immunità alle istituzioni CSCE, ai loro funzionari e al loro personale, nonché al Segretario Generale della CSCE e all'Alto Commissario per le Minoranze Nazionali e al loro personale, ai membri delle missioni CSCE e ai rappresentanti degli Stati partecipanti nella misura necessaria per l'esercizio delle loro funzioni.

7. Nella maggior parte degli Stati partecipanti, tuttavia, è competenza del potere legislativo statuire le norme concernenti lo status giuridico delle istituzioni CSCE nonché i privilegi e le immunità.

8. Tenuto conto di tali considerazioni e al fine di contribuire all'armonizzazione delle norme da applicare, i Ministri hanno adottato le disposizioni enunciate nell'Annesso 1. Essi raccomandano che gli Stati partecipanti applichino tali disposizioni, conformemente alle loro Costituzioni e ai relativi adempimenti.

Gli Stati partecipanti informeranno il Segretario Generale della CSCE, non oltre il 31 dicembre 1994, delle iniziative intraprese a tale riguardo.

9. I Ministri hanno concordato che la presente decisione sostituisca il paragrafo I.1 (Base Giuridica) delle Raccomandazioni del Gruppo ad hoc di Esperti degli Stati partecipanti sulle disposizioni amministrative, finanziarie e per il personale relative alle strutture istituzionali della CSCE create dal Vertice di Parigi, adottate dal Comitato di Alti Funzionari il 29 gennaio 1991 (documento CSCE/HB/Dec.1), e che tale decisione non si applichi ad altre iniziative riguardanti i privilegi e le immunità effettuate nel quadro della CSCE.

Resta inteso tuttavia che la presente decisione non pregiudica il trattamento accordato alle istituzioni CSCE cui si fa riferimento nel paragrafo 3 di cui sopra, al personale della CSCE nonché ai rappresentanti degli Stati partecipanti alla CSCE dalla legislazione o dalle misure amministrative prese dagli Stati ospitanti conformemente alla suddetta decisione adottata dal Comitato di Alti Funzionari (documento CSCE/HB/Dec.1).

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA CAPACITA' GIURIDICA DELLE ISTITUZIONI CSCE
E PRIVILEGI E IMMUNITA'

CAPACITA' GIURIDICA DELLE ISTITUZIONI CSCE

1. Gli Stati partecipanti alla CSCE, conformemente alle loro Costituzioni e agli adempimenti di tipo legislativo e di altro carattere, accorderanno la capacità giuridica necessaria per l'esercizio delle loro funzioni e in particolare la capacità di stipulare contratti, acquisire e alienare beni mobili ed immobili, adire le vie legali e partecipare a procedimenti giudiziari, alle seguenti istituzioni CSCE:

- Segretariato CSCE,
- Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti dell'Uomo (ODIHR),
- Altre eventuali istituzioni CSCE determinate dal Consiglio della CSCE.

PRIVILEGI E IMMUNITA'
Considerazioni generali

2. Gli Stati partecipanti alla CSCE, conformemente alle loro Costituzioni e agli adempimenti di tipo legislativo e di altro carattere, accorderanno i privilegi e le immunità enunciati nei seguenti paragrafi 4-16.

3. I privilegi e le immunità saranno accordati alle istituzioni CSCE nel loro interesse. All'immunità potrà rinunciare il Segretario Generale della CSCE di concerto con il Presidente in carica.

I privilegi e le immunità saranno accordati agli interessati non a loro personale vantaggio ma per salvaguardare l'indipendenza dell'esercizio delle loro funzioni. All'immunità si rinuncerà in qualsiasi caso in cui essa impedisca il corso della giustizia e ad essa si potrà rinunciare senza pregiudicare lo scopo per il quale l'immunità viene accordata. La decisione di rinunciare all'immunità sarà adottata:

- per quanto riguarda i funzionari e il personale delle istituzioni CSCE e i membri delle Missioni CSCE, dal Segretario Generale della CSCE di concerto con il Presidente in carica;

- per quanto riguarda il Segretario Generale della CSCE e l'Alto Commissario per le Minoranze Nazionali, dal Presidente in carica.

Il Governo interessato potrà rinunciare all'immunità per quanto riguarda i propri rappresentanti.

Istituzioni CSCE

4. Le istituzioni CSCE, i loro beni e le loro disponibilità finanziarie, ovunque si trovino e da chiunque siano detenuti, godranno della stessa immunità da procedimenti giudiziari usufruita da Stati esteri.

5. Le sedi delle istituzioni CSCE saranno inviolabili. I beni e le disponibilità finanziarie delle istituzioni CSCE, ovunque si trovino e da chiunque siano detenuti, saranno esenti da requisizioni, sequestri, confische e espropri.

6. Gli archivi delle istituzioni CSCE saranno inviolabili.

7. Senza alcuna restrizione derivante da controlli, regolamenti, o moratorie finanziari di qualsiasi genere:

- (a) le istituzioni CSCE potranno detenere fondi e possedere somme in tutte le valute nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività corrispondenti ai loro obiettivi;
- (b) le istituzioni CSCE avranno la libertà di trasferire i loro fondi o le loro valute da un paese all'altro o all'interno di qualsiasi paese e di convertire qualsiasi valuta da loro posseduta in un'altra valuta.

8. Le istituzioni CSCE, le loro disponibilità finanziarie, entrate e altri beni:

- (a) saranno esenti da tutte le imposte dirette; resta tuttavia inteso che le istituzioni CSCE non esigeranno l'esenzione da imposte che, in effetti, non siano altro che oneri per servizi di pubblica utilità;
- (b) saranno esenti da dazi doganali sulle importazioni e sulle esportazioni per quanto riguarda gli articoli importati o esportati dalle istituzioni CSCE per loro uso ufficiale; resta tuttavia inteso che gli articoli importati in esenzione doganale non saranno venduti nel paese in cui sono stati importati tranne che alle condizioni concordate con il Governo di tale paese.

9. Qualora vengano realizzati o usati beni o servizi di notevole valore necessari per lo svolgimento di attività ufficiali delle istituzioni CSCE, e quando il prezzo di tali beni e servizi include tasse o dazi, lo Stato che ha imposto tali tasse o dazi concederà l'esenzione o provvederà al rimborso dell'importo del dazio o della tassa.

10. Le istituzioni CSCE usufruiranno per le loro comunicazioni ufficiali dello stesso trattamento accordato alle missioni diplomatiche.

Missioni permanenti degli Stati partecipanti

11. Gli Stati partecipanti nel cui territorio si trovino missioni permanenti presso la CSCE accorderanno a tali missioni e ai loro membri privilegi e immunità diplomatiche conformemente alla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 1961.

Rappresentanti degli Stati partecipanti

12. I rappresentanti degli Stati partecipanti che intervengono a riunioni della CSCE o che prendono parte ai lavori delle istituzioni CSCE, nell'esercizio delle loro funzioni e durante i loro spostamenti verso e dai luoghi di riunione godranno dei seguenti privilegi e immunità:

- (a) immunità da procedimenti giudiziari relativi ad atti da loro commessi nell'esercizio delle loro funzioni;
- (b) inviolabilità di tutti gli incartamenti e documenti;
- (c) esenzione - personale e per il coniuge - dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri come accordata agli agenti diplomatici di Stati esteri;
- (d) privilegi per le operazioni di cambio identici a quelli accordati agli agenti diplomatici di Stati esteri;
- (e) immunità e facilitazioni per il bagaglio personale identiche a quelle accordate agli agenti diplomatici di Stati esteri.

Le disposizioni del presente paragrafo non si applicheranno ai rapporti fra un rappresentante e lo Stato che questi rappresenti o abbia rappresentato.

Nel presente paragrafo il termine "rappresentante" indica tutti i delegati, i vicedelegati, i consiglieri, gli esperti tecnici e i segretari delle delegazioni.

Funzionari della CSCE

13. I funzionari della CSCE godranno dei seguenti privilegi e immunità:

- (a) immunità da procedimenti giudiziari rispetto ad atti, comprese cose scritte e dette, da loro compiuti nell'esercizio delle loro funzioni;
- (b) esenzione dagli obblighi del servizio militare;
- (c) esenzione - personale, per il coniuge e per i familiari a carico - dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri, identica a quella accordata agli agenti diplomatici di Stati esteri;
- (d) privilegi per le operazioni di cambio identici a quelli accordati ai funzionari di rango equivalente che siano membri di missioni diplomatiche presso il Governo in questione;

- (e) agevolazioni per il rimpatrio in tempo di crisi internazionali per loro stessi, per il coniuge e i familiari a carico, identiche a quelle accordate agli inviati diplomatici;
- (f) diritto di importare in esenzione doganale il loro mobilio e gli effetti personali la prima volta che assumono l'incarico nel paese in questione e di esportare gli stessi in esenzione doganale quando lasciano l'incarico.

Nessuno Stato partecipante sarà obbligato ad accordare ai propri cittadini o a persone con residenza permanente in tale Stato i privilegi e le immunità cui si fa riferimento nei punti b) - f) di cui sopra.

La questione dell'esenzione dall'imposta sul reddito per i funzionari della CSCE non è contemplata dal presente paragrafo.

Nel presente paragrafo l'espressione "funzionari della CSCE" indica il Segretario Generale, l'Alto Commissario per le Minoranze Nazionali e le persone che rivestono incarichi determinati dal competente organo decisionale CSCE o da questo designati.

14. I dipendenti delle istituzioni CSCE saranno esenti dal regime di previdenza sociale del paese ospitante purché siano soggetti al regime di previdenza sociale dello Stato di origine o partecipino a un programma di assicurazione volontaria con benefici adeguati.

I dipendenti delle istituzioni CSCE, purché abbiano la copertura di un programma di previdenza sociale dell'istituzione CSCE, o di un programma cui aderisce l'istituzione CSCE che preveda adeguati benefici, saranno esenti dai regimi obbligatori nazionali di previdenza sociale.

Membri delle Missioni CSCE

15. I membri delle missioni CSCE, istituite dagli organi decisionali della CSCE, nonché i rappresentanti personali del Presidente in carica godranno, nello svolgimento delle loro funzioni per la CSCE, dei seguenti privilegi e immunità:

- (a) immunità dall'arresto o dalla detenzione personali;
- (b) immunità da procedimenti giudiziari, anche dopo che sia terminata la loro missione, per quanto riguarda atti, comprese cose dette o scritte, da loro compiuti nell'esercizio delle loro funzioni;
- (c) inviolabilità di tutti gli incartamenti e documenti;
- (d) diritto di usare codici e di ricevere documenti o corrispondenza a mezzo corriere o in plichi sigillati che godranno delle stesse immunità e degli stessi privilegi dei corrieri e delle valigie diplomatiche;

- (e) esenzione da tutte le misure restrittive sull'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri identiche a quelle accordate agli agenti diplomatici degli Stati esteri;
- (f) privilegi per le operazioni di cambio, identici a quelli accordati agli agenti diplomatici degli Stati esteri;
- (g) immunità e facilitazioni per il bagaglio personale identiche a quelle accordate agli agenti diplomatici;
- (h) facilitazioni di rimpatrio in tempo di crisi internazionali identiche a quelle accordate agli agenti diplomatici;
- (i) diritto di usare simboli particolari o bandiere nelle loro sedi e sui loro veicoli.

Le attrezzature utilizzate dalle missioni CSCE per l'espletamento del loro mandato godranno dello stesso trattamento previsto nei paragrafi 4, 5, 8 e 9.

16. I membri di missioni operanti sotto gli auspici della CSCE, diverse da quelle menzionate nel paragrafo 15, nello svolgimento delle loro funzioni per la CSCE godranno dei privilegi e delle immunità previsti nel paragrafo 15 b), c), e) e f). Il Presidente in carica potrà richiedere che a tali membri siano accordati i privilegi e le immunità previsti nel paragrafo 15 a), d), g), h) e i) in situazioni in cui tali membri potrebbero incontrare particolari difficoltà.

CARTA DI IDENTITA' CSCE

17. La CSCE potrà rilasciare una carta d'identità CSCE a persone che effettuino viaggi in missione ufficiale per la CSCE. Tale documento, che non sostituirà i regolari documenti di viaggio, sarà rilasciato secondo il modello riportato nell'Annesso A e conferirà al titolare i diritti al trattamento specificato nel documento.

18. Le domande di visto (qualora necessarie) da parte dei titolari di carta d'identità CSCE saranno evase con la massima sollecitudine possibile.

Annesso A all'Annesso 1 dell'Annesso A

CARTA D'IDENTITA' CSCE

Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Cittadinanza:

Passaporto/Passaporto diplomatico N. ... , rilasciato il ... da ...

Con la presente si certifica che la persona indicata nel presente documento svolge un incarico ufficiale per la Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa ("CSCE") nel periodo da ... a ... nel/nei seguente/i Stato/i partecipante/i alla CSCE ...

La CSCE richiede con la presente a tutti gli interessati che alla persona qui indicata

- sia permesso il transito senza ritardi od ostacoli,
- in caso di necessità sia accordata tutta la necessaria legittima assistenza e protezione.

Il presente documento non sostituisce i documenti di viaggio che possano essere richiesti per l'entrata o l'uscita.

Rilasciato a ... il ... da ... (pertinente autorità CSCE)

Firma:

Qualifica:

Nota: il documento verrà rilasciato nelle sei lingue ufficiali della CSCE. Esso conterrà anche la traduzione nella lingua o nelle lingue del paese o dei paesi in cui si recherà il titolare del documento nonché la traduzione nella lingua o nelle lingue usate dalle forze militari o di polizia che potrebbero essere presenti nell'area del viaggio di servizio.

Annesso B



Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa
Consiglio Permanente

PC.DEC/25
2 marzo 1995

ITALIANO
Originale: INGLESE

10^a Seduta Plenaria

PC Giornale N.10, Punto 5(c)

DECISIONE N.25

Il Consiglio Permanente,

tenendo presente che la questione relativa alle imposte sul reddito sottoposta dall'OSCE non era stata trattata nel documento sulla capacità giuridica e sui privilegi e sulle immunità, adottato dal Consiglio di Roma (vedere CSCE/4-C/Dec.2),

richiamando il Rapporto sullo Sviluppo di un sistema globale di classifica del personale e di struttura delle retribuzioni della CSCE adottato dal Comitato Permanente il 21 luglio 1994, in cui il Segretario Generale veniva invitato a trattare con urgenza le questioni relative alle imposte al fine di assicurare la parità di trattamento dei cittadini di tutti gli Stati partecipanti e un valido rapporto costi-benefici del sistema (vedere CSCE/29-PC/Dec.1),

invita il Segretario Generale a compilare, nell'ambito delle risorse esistenti una rassegna delle correnti e delle possibili future prassi degli Stati partecipanti relative alle imposte applicate ai funzionari dell'OSCE e, fra l'altro, a esaminare la questione relativa al fatto:

1. se gli Stati applichino ai propri cittadini dipendenti dell'OSCE un'imposta sui redditi loro corrisposti dall'OSCE; e
2. se gli Stati sarebbero disposti a rimborsare all'OSCE le eventuali imposte da loro applicate ai propri cittadini dipendenti dell'OSCE.

Nell'esame delle suddette questioni il Segretario Generale dovrebbe includere i quesiti uniti a questa decisione (Annesso).

Il Segretario Generale è stato invitato a riferire al Consiglio Permanente in merito al risultato dei suoi sforzi non oltre il 15 giugno 1995.

Questioni concernenti le imposte

1. Vengono tassati gli stipendi e gli altri emolumenti corrisposti dall'OSCE a funzionari o dipendenti dell'OSCE che sono:
 - (a) vostri cittadini?
 - (b) cittadini stranieri?

In caso affermativo gli importi corrisposti vengono tassati completamente o parzialmente?

2. Si fa distinzione fra i cittadini che sono residenti nel paese che ospita un'istituzione OSCE e fra quelli che non lo sono?
3. Con quali condizioni si esenterebbero funzionari e dipendenti dell'OSCE da imposte sugli importi corrisposti?
4. Il vostro paese rimborserebbe correntemente all'OSCE le imposte pagate da funzionari e dipendenti dell'OSCE?

In caso negativo sarebbe possibile predisporre un rimborso in futuro?



Organizzazione per la Cooperazione e la Sicurezza in Europa

Il Segretario Generale

Vienna, 22 marzo 2000

A: Tutti i Capi Delegazione

Oggetto: Addendum al rapporto circostanziato del Segretariato (SEC.GAL/20/00 - 6 marzo 2000): Capacità giuridica e privilegi e immunità dell'OSCE

Desidero comunicare che, a seguito delle informazioni recentemente fornite dalla Delegazione Russa all'OSCE, la Federazione Russa deve essere annoverata fra gli Stati partecipanti che hanno risposto alla richiesta di informazioni aggiornate sull'attuazione della Decisione del Consiglio di Roma, trasmessa dal Segretario Generale nel 1998.

In una lettera datata 28 agosto 1998, la Federazione Russa ha dichiarato che "privilegi e immunità sul territorio della Federazione Russa possono essere concessi in base ad un trattato internazionale", e che "la definizione di privilegi e immunità tramite il diritto internazionale sarebbe un concreto passo avanti per dotare l'OSCE di capacità adeguate per svolgere i suoi compiti su vasta scala in qualità di organizzazione regionale, ed in special modo per facilitarne le attività sul territorio".

LA CAPACITÀ GIURIDICA,
PRIVILEGI E LE IMMUNITÀ DELL'OSCE

NON-PAPER DEL PRESIDENTE IN ESERCIZIO

6 giugno 2000

Introduzione

1. Prendendo atto “degli enormi sviluppi e della diversificazione delle attività dell'OSCE” e riconoscendo “che un gran numero di Stati partecipanti all'OSCE non è stato in grado di attuare le decisioni del Consiglio dei Ministri di Roma del 1993 e che possono sorgere difficoltà dalla mancanza di capacità giuridica dell'Organizzazione”, i Capi di Stato e di Governo degli Stati partecipanti si sono impegnati ad adoperarsi per migliorare la situazione” (Carta per la Sicurezza Europea, punto 18, Istanbul, novembre 1999) e hanno incaricato “il Consiglio Permanente di elaborare, tramite un gruppo di lavoro informale a composizione non limitata, un rapporto da presentare alla prossima Riunione del Consiglio dei Ministri, che includa raccomandazioni intese a migliorare la situazione” (Dichiarazione del Vertice di Istanbul, punto 34, novembre 1999).

2. Nel marzo del 2000 il Segretariato OSCE ha messo a punto un documento circostanziato¹ che evidenziava l'insufficiente attuazione della decisione del Consiglio di Roma da parte della maggioranza degli Stati partecipanti e illustrava le difficoltà affrontate dall'Organizzazione a causa della mancanza di personalità giuridica in base al diritto internazionale², alla mancanza di capacità giuridica³ e alla concessione insufficiente e non armonizzata di privilegi e immunità.

3. Per affrontare tale questione, devono essere intraprese due iniziative:

- individuazione del modo migliore per conferire all'OSCE capacità/personalità giuridica e per concederle privilegi e immunità.
- Individuazione dei privilegi e delle immunità che gli Stati partecipanti dovrebbero conferire all'OSCE, alle sue istituzioni, alle sue missioni, ai suoi membri del personale, alle delegazioni presso l'OSCE e ai rappresentanti personali della presidenza.

¹ SEC.GAL/20/00, 6 marzo 2000

² vale a dire da riconoscere quale soggetto di diritto internazionale e, come tale, avere la capacità indipendentemente dall'avere i diritti e gli obblighi ai sensi del diritto internazionale, ad esempio, di essere parte di un trattato.

³ vale a dire la capacità dell'Organizzazione di stipulare contratti, acquisire e alienare proprietà mobili e immobili, e avviare e partecipare a procedimenti giuridici.

4. Il presente documento si sofferma sulla prima iniziativa. Si possono esaminare tre opzioni principali:

- Atto unilaterale: tale opzione è stata scelta dal Consiglio CSCE nel 1993.
- Atto multilaterale: si tratta della soluzione consueta per le organizzazioni internazionali e come tale è stata contemplata - ma infine respinta - nel 1993.
- Atto bilaterale: questa potrebbe essere una soluzione alternativa nel caso che entrambe le soluzioni precedenti non siano considerate adeguate nel caso specifico dell'OSCE.

1. ATTO UNILATERALE

1.1 Migliore attuazione della decisione del Consiglio di Roma

5. Il Consiglio dei Ministri potrebbe invitare gli Stati partecipanti ad attuare tale decisione in maniera più efficace, con una nuova scadenza. Tale opzione non è tuttavia soddisfacente poiché la decisione del Consiglio di Roma presenta un'importante lacuna:

- l'OSCE in quanto tale non è contemplata da questa decisione; ciò significa che all'OSCE nel suo complesso non sono concesse personalità giuridica internazionale, capacità giuridica e privilegi e immunità.
- La decisione contempla soltanto due istituzioni: il Segretariato e l'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti dell'Uomo. Nella decisione del Consiglio di Roma non sono menzionati né l'Ufficio dell'Alto Commissario per le minoranze nazionali né l'Ufficio del Rappresentante per la libertà dei mezzi di informazione, e né il Consiglio della CSCE né il Consiglio Permanente hanno esteso l'applicazione di tale decisione a queste istituzioni.
- Non sono contemplate le missioni OSCE: soltanto ai membri delle missioni sono concessi privilegi e immunità. Alle missioni in quanto tali non è conferita capacità/personalità giuridica né sono concessi privilegi e immunità. Tuttavia, l'OSCE dispone nel 2000 di 21 missioni che operano sul territorio.
- Il personale locale in servizio presso le missioni non è contemplato dalla decisione del Consiglio di Roma; tuttavia esso è costituito da oltre 2000 persone che operano sul territorio e necessitano di garanzie giuridiche (quale l'immunità dalla giurisdizione) nello svolgimento delle loro funzioni.
- La questione dell'esenzione dall'imposta sui redditi per i funzionari OSCE non è stata contemplata dalla decisione del Consiglio di Roma. Tuttavia tale questione, inclusa la tassazione dei membri delle missioni e del personale locale, dovrebbe essere affrontata in futuro in quanto la situazione attuale è insoddisfacente e pone problemi per un'adeguata politica delle risorse umane.

6. Un ulteriore motivo per cui tale opzione non è opportuna consiste nel fatto che la decisione del Consiglio di Roma, a seguito della sua adozione nel dicembre 1993, è stata attuata soltanto da 14 Stati partecipanti e si dubita che altri Stati partecipanti siano disposti ad attuarla nel 2000.

1.2 Adozione di una nuova decisione ministeriale in sostituzione della decisione del Consiglio di Roma

7. Tale opzione comporterebbe la redazione di un nuovo documento che comprenda le questioni che non sono state trattate dalla decisione del Consiglio di Roma (vedere il suddetto punto 1.1) oltre a quelle già trattate e la presentazione di una decisione che dovrebbe invitare gli Stati partecipanti ad attuarla in base alla loro legislazione nazionale da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Ministri. Gli Stati partecipanti dovrebbero essere invitati a riferire sui provvedimenti adottati per la sua attuazione entro una scadenza da fissare.

8. Tale opzione è ovviamente preferibile alla precedente, ma presenta anche alcuni svantaggi:

- in primo luogo, alla luce dell'insoddisfacente attuazione della decisione del Consiglio di Roma, come è possibile convincere gli Stati partecipanti ad attuare questa nuova decisione in modo più efficace e tempestivo?
- In secondo luogo, gli Stati partecipanti che hanno attuato la decisione del Consiglio di Roma potrebbero incontrare difficoltà per persuadere le autorità competenti dei loro paesi ad adottare i provvedimenti necessari per sostituire la decisione di Roma e attuare la nuova decisione.
- Infine, il conferimento della capacità giuridica e di privilegi e immunità mediante un atto unilaterale non presenta la stessa efficacia giuridica di un loro conferimento in base ad un accordo internazionale.

Conclusione

9. Il rischio di un'attuazione insufficiente e non armonizzata della nuova decisione ministeriale sarebbe identico a quello della decisione del Consiglio di Roma. Pertanto difficilmente si potrebbe considerare soddisfacente l'opzione di un "atto unilaterale", anche nel caso di sostituzione della decisione del Consiglio di Roma.

2. ATTO MULTILATERALE

2.1 Trattato costitutivo

10. Tale opzione sarebbe stata la migliore soluzione giuridica all'epoca della creazione dell'Organizzazione. È opinabile se tale opzione sia ancora opportuna e se sia adeguata per affrontare il problema specifico della capacità giuridica e dei privilegi e immunità dell'OSCE.

11. Diversi fattori possono portare alla conclusione che si tratta di una soluzione che non è più adeguata.

- Un trattato costitutivo, designato come costituzione, carta o statuto viene definito un accordo in base al diritto internazionale concluso da diversi Stati o soggetti di diritto internazionale per fondare un'organizzazione internazionale. Questo strumento giuridico enuncia in generale il quadro giuridico delle attività dell'organizzazione, definisce il mandato/le missioni/le attività dell'organizzazione, stabilisce le prerogative dei diversi organi dell'organizzazione e di solito contiene una disposizione sulla capacità giuridica e sui privilegi e immunità che devono essere conferiti all'organizzazione dai suoi Stati membri. Come dimostrato nel documento circostanziato del Segretariato⁴, l'OSCE esiste malgrado l'assenza di un trattato costitutivo e si può definire un'organizzazione intergovernativa; diversi strumenti politici, benché non vincolanti dal punto di vista giuridico, definiscono il mandato dell'Organizzazione e le prerogative dei suoi organi.
 - Si potrebbe presumere che la negoziazione di un trattato costitutivo per l'OSCE comporterebbe un lungo processo poiché offrirebbe l'opportunità di discutere su questioni che sono già state dibattute e sulle quali è stato raggiunto il consenso, talora con difficoltà. La redazione e l'adozione di un trattato costitutivo richiederebbero certamente più tempo della redazione e dell'adozione di un testo giuridico mirante ad affrontare soltanto la questione della personalità/capacità giuridica e dei privilegi e immunità dell'OSCE.
 - L'entrata in vigore del trattato costitutivo di un'organizzazione che già esiste sarebbe problematica. Si potrebbero esaminare due opzioni: il trattato costitutivo potrebbe entrare in vigore soltanto quando tutti gli Stati partecipanti lo abbiano ratificato (considerando il gran numero di paesi interessati, tale opzione potrebbe sensibilmente ritardare la data dell'entrata in vigore del trattato costitutivo) oppure entrerebbe in vigore dopo che un numero specifico di Stati partecipanti lo abbia ratificato (ma ciò significherebbe che esistono due categorie di membri).
 - Ciò nondimeno sarebbe necessario concludere accordi o una convenzione su privilegi e immunità, poiché di solito la disposizione su tale soggetto non è descritta dettagliatamente nel trattato costitutivo.
 - Tuttavia è opportuno aggiungere che l'argomento avanzato nel passato in base al quale un trattato costitutivo che riconosca il carattere intergovernativo dell'OSCE la priverebbe della sua flessibilità, non è considerato pertinente: non è lo strumento giuridico come tale a conferire flessibilità a un'entità ma sono il mandato attribuito a tale entità e i mezzi ad essa conferiti per lo svolgimento delle sue attività che la rendono flessibile o meno.
12. Detto ciò, risulta che nella fase raggiunta dall'OSCE, il ricorso alla conclusione di un trattato costitutivo soltanto al fine di affrontare la questione della capacità giuridica e

⁴ Vedere il punto II.4, pagina 8.

dei privilegi e immunità dell'OSCE rappresenterebbe una soluzione sproporzionata e inadeguata⁵.

2.2 Convenzione sulla capacità giuridica, sui privilegi e sulle immunità dell'OSCE

13. Tale soluzione avrebbe il vantaggio di affrontare specificamente la questione della personalità/capacità giuridica e dei privilegi e immunità dell'OSCE e di costituire una base giuridica unica, armonizzata, cui l'OSCE potrebbe fare riferimento.

14. Di solito i paesi membri di organizzazioni internazionali ricorrono a questa soluzione quando sono disposti a conferire capacità giuridica e privilegi e immunità a tali organizzazioni (ad esempio, la Convenzione su privilegi e immunità delle Nazioni Unite, la Convenzione su privilegi e immunità delle Agenzie specializzate, il Protocollo supplementare n.1 della Convenzione per la cooperazione economica europea sulla capacità giuridica, su privilegi e immunità dell'Organizzazione (OCSE)).

15. Se si scegliesse tale opzione, un progetto di Convenzione sulla Capacità giuridica e su privilegi e immunità dell'OSCE sarebbe redatto e presentato per la firma a rappresentanti degli Stati partecipanti debitamente autorizzati. Tale convenzione concederebbe lo stesso tipo di privilegi e immunità di quelli che sarebbero concessi con una decisione ministeriale da attuare in base al diritto nazionale (vedere il punto 1.2 di cui sopra). La convenzione potrebbe affrontare la questione della personalità internazionale dell'OSCE e, più particolarmente, la sua capacità di concludere trattati.

16. Poiché la convenzione sarebbe uno strumento da adottare in base al diritto internazionale, di conseguenza dovrebbero essere elaborate le consuete disposizioni finali.

17. D'altra parte, nella maggioranza dei casi tale soluzione comporterebbe la ratifica della convenzione in conformità con gli adempimenti costituzionali di ciascuno Stato partecipante, il che potrebbe comportare un lungo processo.

18. L'entrata in vigore può essere problematica. Come nel caso del trattato costitutivo, esistono due opzioni: la convenzione può entrare in vigore quando tutti gli Stati partecipanti l'hanno ratificata. L'opzione migliore consisterebbe nel considerare la convenzione in vigore per gli Stati partecipanti che l'hanno ratificata; ciò consentirebbe che all'OSCE fossero conferiti capacità giuridica e privilegi e immunità almeno in quei paesi.

⁵

Ciò nondimeno, in vista delle crescenti responsabilità dell'OSCE potrebbe essere utile prevedere in futuro la redazione di un documento a riepilogo delle responsabilità degli organi/istituzioni OSCE nonché delle norme e dei regolamenti istituzionali enunciati dai diversi organi della CSCE/OSCE nel corso degli anni.

Conclusioni

19. Qualora si raggiunga il consenso a favore di un atto multilaterale, diversi argomenti portano alla conclusione che, delle due opzioni, la seconda, vale a dire la Convenzione sulla capacità giuridica e su privilegi e immunità dell'OSCE, è la più appropriata.

3. ATTO BILATERALE

20. Potrebbe essere interessante studiare una soluzione alternativa che costituirebbe un compromesso fra un atto unilaterale (con la concessione della capacità giuridica e di privilegi e immunità in base al diritto nazionale) e un atto multilaterale (con la ratifica di una convenzione sulla capacità giuridica e su privilegi e immunità).

21. Tale soluzione alternativa consisterebbe nell'adozione, da parte del Consiglio dei Ministri, di un accordo bilaterale modello fra l'OSCE e ciascuno Stato partecipante, che conferirebbe la capacità giuridica e privilegi e immunità all'Organizzazione. Le disposizioni contenute nell'accordo modello potrebbero essere adattate in base ai privilegi e alle immunità da concedere da parte dello Stato partecipante, a seconda che ospiti o meno un'istituzione o una missione.

22. Il Consiglio dei Ministri inviterebbe gli Stati partecipanti ad avviare negoziati con il Segretariato OSCE e il Presidente in esercizio per la conclusione dell'accordo bilaterale. Potrebbe fissare la data di tali negoziati e invitare gli Stati partecipanti a riferire sui risultati conseguiti nel processo negoziale.

23. Tale soluzione⁶ presenta diversi vantaggi:

- concludendo un accordo del genere con l'OSCE, lo Stato partecipante interessato riconoscerebbe implicitamente che l'Organizzazione ha la capacità di concluderlo. Ciò comporterebbe implicitamente il riconoscimento della personalità giuridica dell'OSCE in base al diritto internazionale; inoltre ciò potrebbe essere previsto esplicitamente nell'accordo.
- L'OSCE, quale parte di un accordo bilaterale, sarebbe avvantaggiata nel richiederne la dovuta applicazione.

⁶ Tale soluzione è stata adottata dalla Svizzera nel 1996. Tale paese ha concluso un accordo con la Federazione Internazionale della Croce Rossa e delle Società della Mezzaluna Rossa (IFRC) al fine di determinare lo status giuridico di questa Organizzazione in Svizzera. L'Articolo 1 prevede che "il Consiglio Federale della Svizzera riconoscerà, ai fini del presente accordo, la personalità giuridica internazionale e la capacità giuridica della Federazione Internazionale della Croce Rossa e delle Società della Mezzaluna Rossa in Svizzera" (traduzione non ufficiale). Tale accordo è stato firmato dal Capo del Dipartimento Federale degli Affari Esteri e dal Presidente dell'Organizzazione.

- In alcuni paesi sarebbe possibile concludere un accordo di tale genere senza l'intervento del parlamento, il che ne faciliterebbe e accelererebbe l'entrata in vigore.

Conclusionione

24. Occorre sottolineare che qualsiasi opzione sia scelta dagli Stati partecipanti in vista del conferimento della capacità giuridica e di privilegi e immunità all'OSCE, la maggiore difficoltà non consisterà nella redazione di disposizioni appropriate ma consisterà nel farle attuare da tutti gli Stati partecipanti in modo efficace e tempestivo.

DIFFICOLTÀ CHE L'OSCE HA AFFRONTATO O POTREBBE AFFRONTARE A
CAUSA DELLA MANCANZA DI PERSONALITÀ GIURIDICA INTERNAZIONALE, DI
CAPACITÀ GIURIDICA E DI PRIVILEGI E IMMUNITÀ
CONCESSI DA TUTTI GLI STATI PARTECIPANTI

I. DIFFICOLTÀ DOVUTE ALLE LACUNE DELLA DECISIONE DEL CONSIGLIO
DI ROMA DEL 1993.

1. Mancanza di personalità giuridica internazionale

La decisione del Consiglio di Roma non conferisce all'OSCE personalità giuridica internazionale. Dal punto di vista strettamente giuridico, tale assenza di personalità giuridica internazionale comporta le seguenti conseguenze:

- Possono sussistere dubbi sostanziali sulla capacità dell'OSCE di concludere trattati, accordi di sede¹, memorandum d'intesa o altri strumenti disciplinati dal diritto internazionale. Pur avendo l'OSCE comunque concluso accordi o strumenti analoghi, la sua capacità di stipularli può essere messa in discussione dall'altra parte *a posteriori* in caso di controversie relative all'applicazione dell'accordo;
- la capacità dell'OSCE di adire le vie legali internazionali contro gli Stati può essere messa in discussione;
- in un caso che preveda la responsabilità internazionale, gli Stati partecipanti possono essere ritenuti responsabili delle attività dell'OSCE, invece dell'OSCE stessa;
- l'OSCE non agisce allo stesso livello delle altre organizzazioni internazionali. Talune organizzazioni intergovernative incontrano difficoltà per stipulare accordi di cooperazione con l'OSCE, il che impedisce loro di svolgere attività congiunte e finanziare particolari attività OSCE. Tali accordi comporterebbero diritti e doveri per entrambe le parti (ad esempio, obblighi finanziari, responsabilità e garanzie in caso di irregolarità finanziarie, composizione delle controversie).

2. Mancanza di capacità giuridica dell'OSCE in quanto tale

La Decisione del Consiglio di Roma non conferisce capacità giuridica all'OSCE in quanto tale, ovvero in quanto entità che comprende tutti gli organismi tramite i quali vengono

¹ Per tale motivo l'Austria e i Paesi Bassi non hanno stipulato un accordo di sede con l'Istituzione OSCE insediata nel loro territorio, come fanno di solito con le organizzazioni internazionali che hanno sede nel loro territorio.

decisi ed attuati i mandati dell'OSCE. Essa considera solo due Istituzioni (il Segretariato e l'ODHIR). Ciò significa che:

- alle altre Istituzioni (l'Ufficio dell'Alto Commissario per le Minoranze Nazionali² e l'Ufficio per la Libertà dei Mezzi di Informazione) non sono concessi capacità giuridica, privilegi e immunità;
- le Missioni OSCE non sono contemplate nella Decisione del Consiglio di Roma.

Con uno strumento giuridico che conferisce all'OSCE in quanto tale capacità giuridica:

- sarebbe facilitata la negoziazione di Memorandum d'Intesa per l'istituzione di una Missione OSCE;
- a tutti i nuovi organi OSCE creati dagli Stati partecipanti sarebbe concessa protezione giuridica ai sensi del diritto internazionale fin dalla data della loro creazione;
- sarebbe facilitata la conclusione di accordi di sede;
- sarebbe facilitata la registrazione di proprietà;
- sarebbe facilitata l'organizzazione di riunioni OSCE, compresa la conclusione di accordi sulle conferenze e sarebbe garantita la protezione giuridica dei partecipanti a tali riunioni.

3. Prelievi fiscali sui redditi OSCE

La questione dell'esenzione dall'imposta sui redditi per i funzionari OSCE non è stata contemplata dalla Decisione del Consiglio di Roma.

- Nel caso di membri del personale internazionale e di membri delle missioni, alcuni Stati partecipanti sottopongono a tassazione i redditi che i loro cittadini percepiscono dall'OSCE. Ciò pone diversi problemi;
 - sussiste disparità di trattamento fra i dipendenti internazionali dell'OSCE che fanno capo ai loro paesi d'origine;
 - ciò comporta talvolta difficoltà per le assunzioni;
 - si sono anche verificati casi di dimissioni per questo motivo;
 - sottoponendo gli stipendi OSCE a tassazione, il paese indirettamente recupera parte dei contributi degli Stati partecipanti al bilancio OSCE;

² Diversi anni dopo la sua costituzione nei Paesi Bassi, un progetto di legge che dota l'ACMN di capacità giuridica e concede privilegi e immunità all'istituzione ed ai suoi funzionari è stato finalmente adottato dal Parlamento olandese alla fine di quest'anno.

- inoltre, l'assenza di capacità giuridica internazionale può impedire ad alcuni Stati di stipulare accordi per il rimborso delle imposte riscosse sui redditi OSCE, come previsto dalla nuova Norma del Personale 6.03.
- Nel caso di personale locale, il paese che ospita una missione solitamente non esenta il personale locale dal prelievo fiscale sugli stipendi OSCE.
 - Ciò comporta un aumento degli stipendi del personale locale, per tener conto della quota di imposta che devono pagare;
 - ciò pone problemi per le assunzioni, in particolare quando altre organizzazioni internazionali (come le NU) - che prevedono tali esenzioni per il loro personale locale - operano nell'area della missione.

II. DIFFICOLTÀ DOVUTE A DISCREPANZE NELLA CONCESSIONE DI CAPACITÀ GIURIDICA E DI PRIVILEGI E IMMUNITÀ DA PARTE DELLA MAGGIORANZA DEGLI STATI PARTECIPANTI

1. Mancanza di capacità giuridica e di privilegi e immunità nella maggior parte degli Stati partecipanti

L'OSCE, le sue Istituzioni, le sue Missioni, i suoi membri del personale e le delegazioni presso l'OSCE sono trattati in maniera disuguale dagli Stati partecipanti:

- i funzionari OSCE non godono di protezione giuridica quando effettuano viaggi di servizio ufficiali in paesi che non hanno concesso privilegi e immunità all'OSCE. Taluni membri del personale possono essere in possesso di passaporti diplomatici rilasciati dalle loro autorità nazionali, ma ciò non conferisce loro protezione sufficiente;
- non tutti gli Stati partecipanti riservano all'OSCE il trattamento riservato alle altre organizzazioni internazionali per quanto riguarda le procedure accelerate per la richiesta di visti per le persone che effettuano viaggi di servizio ufficiali e la concessione di visti gratuita;
- per quanto attiene alla stipula di contratti e le forniture, l'OSCE può incontrare difficoltà giuridiche nel caso in cui una società contraente si rivolga ad un tribunale locale in uno Stato che non ha concesso capacità giuridica e privilegi e immunità all'OSCE;
- l'OSCE non è esente da IVA in tutti gli Stati partecipanti. Ciò comporta un aumento dei costi delle Missioni OSCE nei paesi che non hanno concesso tale esenzione. Inoltre, al fine di evitare di versare l'IVA, l'OSCE potrebbe eventualmente essere tentata di stipulare contratti solo con società ubicate in paesi in cui viene concessa l'esenzione dall'IVA;
- la mancanza di chiarezza sullo status delle missioni ha comportato ritardi e costi elevati per lo sdoganamento dei beni importati per le missioni.

2. Inadeguatezza del riferimento alla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche per quanto riguarda le Missioni OSCE.

La maggior parte dei Memorandum d'Intesa per le missioni OSCE fa riferimento alla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche. In assenza di altri strumenti internazionali che disciplinano la capacità giuridica e i privilegi e le immunità dell'OSCE³, si tratta di un riferimento valido, ma non ideale, né adeguato per le organizzazioni internazionali.

- La Convenzione di Vienna non prevede capacità giuridica;
- i privilegi e le immunità concessi agli agenti diplomatici sono più ampi di quelli concessi ai dipendenti civili internazionali;
- la Convenzione di Vienna non prevede immunità funzionale per il personale locale, che è indispensabile per le Missioni OSCE;
- in base al MoU concluso con il paese ospitante di una Missione, ai membri delle missioni sono concessi privilegi e immunità sul territorio di quel paese. Tuttavia, quando devono effettuare viaggi di servizio ufficiali per recarsi presso un'altra Missione (ad esempio per progetti regionali o bilaterali), essi non godono dei privilegi e delle immunità concessi dal paese che ospita l'altra Missione. Ciò genera evidenti problemi.

3. Personale locale delle Missioni

Presso le Missioni OSCE lavorano oltre 2.700 membri del personale locale, che generalmente non godono di protezione giuridica ai sensi del diritto internazionale, o ne godono solo in misura limitata. Inoltre, la Convenzione di Vienna prevede che il personale locale goda di privilegi e immunità solo nella misura concessa dagli Stati riceventi: di norma, i paesi non concedono uno status speciale al personale nazionale. Le conseguenze di tale mancanza di protezione sono ad esempio le seguenti:

- il personale locale può essere convocato a comparire dinanzi alle autorità locali per fornire prove o testimonianze anche in relazione alle attività dell'OSCE; qualora rifiuti di rispondere alle citazioni in qualità di testimone, esso è perseguibile (con ammende o pene detentive);

³ Come indicato precedentemente, la Decisione del Consiglio di Roma non contempla le Missioni OSCE.

- nell'OSCE in passato si sono verificati due casi in cui non è stata concessa al personale locale l'esenzione da procedimenti giudiziari: il Sig. Stetic della Missione in Bosnia-Erzegovina è stato arrestato in Croazia mentre era in servizio ed è stato condannato a oltre dieci anni, mentre il Sig. Kastrati della ex Missione di Verifica in Kosovo (KVM) è stato condannato a 14 anni con l'accusa di spionaggio.

**Elenco delle disposizioni che potrebbero essere incluse
IN UNA CONVENZIONE O IN UN ACCORDO BILATERALE MODELLO
SULLA CAPACITÀ GIURIDICA E SU PRIVILEGI E IMMUNITÀ DELL'OSCE**

DECISIONE DEL CONSIGLIO DI ROMA 1993	NUOVE DISPOSIZIONI	COMMENTI
	<p><u>Preambolo</u>¹</p> <p>[Finalità del presente documento giuridico]</p>	
	<p><u>Articolo 1: Definizione</u></p> <p>Ai fini della presente convenzione/accordo, l'OSCE sarà definita come l'entità che comprende tutti gli organi tramite i quali sono decisi e attuati i mandati OSCE, quali gli organi decisionali, le istituzioni e le missioni.</p>	<p><i>Ciò significa che, quando l'OSCE è menzionata nel documento, sono comprese anche tutte le Istituzioni OSCE e le missioni e le attività sul territorio OSCE.</i></p>
<p><u>Capacità giuridica delle Istituzioni OSCE</u></p> <p>1. Gli Stati partecipanti alla CSCE, conformemente alle loro Costituzioni e agli adempimenti di tipo legislativo e di altro carattere, accorderanno la capacità giuridica necessaria per l'esercizio delle loro funzioni e in particolare la capacità di stipulare contratti, acquisire e alienare beni mobili ed immobili, adire le vie legali e partecipare a procedimenti giudiziari, alle seguenti istituzioni CSCE:</p> <ul style="list-style-type: none">- Segretariato CSCE,- Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti dell'Uomo (ODIHR),- Altre eventuali istituzioni CSCE determinate dal Consiglio della CSCE.	<p><u>Articolo 2: Personalità giuridica internazionale e capacità giuridica dell'OSCE</u></p> <p>1. L'OSCE godrà della personalità giuridica internazionale.</p> <p>2. L'OSCE godrà nei territori degli Stati partecipanti della capacità giuridica necessaria per l'esercizio delle sue funzioni, ed in particolare della capacità di stipulare contratti, acquisire e alienare beni mobili e immobili, adire le vie legali e partecipare ai relativi procedimenti giudiziari.</p>	<p><i>L'OSCE in quanto tale dovrebbe godere della personalità giuridica e della capacità giuridica, come nel caso di altre organizzazioni internazionali. <u>[vedere Parte I, paragrafi 1 e 2 del documento del Segretariato sulle difficoltà che l'OSCE ha affrontato o potrebbe affrontare – SEC.GAL/71/00, 13 luglio 2000.]</u></i></p>

¹ I cambiamenti e le disposizioni aggiuntive sono in grassetto.

DECISIONE DEL CONSIGLIO DI ROMA 1993	NUOVE DISPOSIZIONI	COMMENTI
<p><u>Privilegi e immunità: considerazioni generali</u></p> <p>2. Gli Stati partecipanti alla CSCE, conformemente alle loro Costituzioni e agli adempimenti di tipo legislativo e di altro carattere, accorderanno i privilegi e le immunità enunciati nei seguenti paragrafi 4-16.</p>	<p><u>Articolo 3: privilegi e immunità OSCE: considerazioni generali</u></p>	<p><i>Le disposizioni finali specificheranno come attuare il presente strumento giuridico e la loro formulazione dipenderà dal fatto che si tratti di una convenzione o di un accordo bilaterale modello.</i></p>
<p>3. I privilegi e le immunità saranno accordati alle istituzioni CSCE nel loro interesse. All'immunità potrà rinunciare il Segretario Generale della CSCE di concerto con il Presidente in carica.</p>	<p>L'OSCE godrà nei territori degli Stati partecipanti dei privilegi e delle immunità che sono necessari per l'adempimento dei suoi fini.</p>	<p><i>All'OSCE in quanto tale dovrebbero essere concessi privilegi e immunità. [vedere Parte II, paragrafo 1 del documento del Segretariato sulle difficoltà.] Articolo 105 (1) della Carta delle Nazioni Unite.</i></p>
<p>I privilegi e le immunità saranno accordati agli interessati non a loro personale vantaggio ma per salvaguardare l'indipendenza dell'esercizio delle loro funzioni. All'immunità si rinuncerà in qualsiasi caso in cui essa impedisca il corso della giustizia e ad essa si potrà rinunciare senza pregiudicare lo scopo per il quale l'immunità viene accordata. La decisione di rinunciare all'immunità sarà adottata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per quanto riguarda i funzionari e il personale delle istituzioni CSCE e i membri delle Missioni CSCE, dal Segretario Generale della CSCE di concerto con il Presidente in carica; - per quanto riguarda il Segretario Generale della CSCE e l'Alto Commissario per le Minoranze Nazionali, dal Presidente in carica. <p>Il Governo interessato potrà rinunciare all'immunità per quanto riguarda i propri rappresentanti.</p>		<p><i>Spostato all'Articolo 7, paragrafo 2 (Rappresentanti degli Stati partecipanti) e all'Articolo 8, paragrafo 5 funzionari OSCE).</i></p>

DECISIONE DEL CONSIGLIO DI ROMA 1993	NUOVE DISPOSIZIONI	COMMENTI
<p><u>Istituzioni CSCE</u></p> <p>4. Le istituzioni CSCE, i loro beni e le loro disponibilità finanziarie, ovunque si trovino e da chiunque siano detenuti, godranno della stessa immunità da procedimenti giudiziari usufruita da Stati esteri.</p>	<p><u>Articolo 4: beni, fondi e disponibilità finanziarie</u></p> <p>1. L'OSCE, le sue proprietà e i suoi beni, ovunque si trovino e da chiunque siano detenuti, godranno dell'immunità da qualsiasi forma di procedimenti giudiziari, tranne in quei casi particolari in cui abbia espressamente rinunciato alla sua immunità. Resta inteso, tuttavia, che nessuna rinuncia all'immunità si applicherà ad un eventuale provvedimento esecutivo.</p>	<p><i>Articolo II, Sezione 2 della Convenzione sui privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite del 1946 (Convenzione ONU).</i></p> <p><i>Tale disposizione comprende i beni e le disponibilità finanziarie delle Istituzioni e Missioni OSCE. [vedere Parte II, paragrafo 1 del documento del Segretariato sulle difficoltà.]</i></p>
<p>5. Le sedi delle istituzioni CSCE saranno inviolabili. I beni e le disponibilità finanziarie delle istituzioni CSCE, ovunque si trovino e da chiunque siano detenuti, saranno esenti da perquisizioni, requisizioni, confische e espropri.</p>	<p>2. Le sedi dell'OSCE saranno inviolabili. I beni e le disponibilità finanziarie dell'OSCE, ovunque siano ubicati e da chiunque siano detenuti, saranno esenti da perquisizioni, requisizioni, confische ed espropri.</p>	<p><i>Nessun cambiamento, tranne la sostituzione delle Istituzioni CSCE con OSCE, che comprende Istituzioni e Missioni.</i></p>
<p>6. Gli archivi delle istituzioni CSCE saranno inviolabili.</p>	<p>3. Gli archivi dell'OSCE e in generale tutti i documenti appartenenti ad essa o tenuti da essa saranno inviolabili, ovunque siano ubicati.</p>	<p><i>Articolo II, Sezione 4 della Convenzione ONU.</i></p>
<p>7. Senza alcuna restrizione derivante da controlli, regolamenti, o moratorie finanziari di qualsiasi genere:</p> <p>(a) le istituzioni CSCE potranno detenere fondi e possedere somme in tutte le valute nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività corrispondenti ai loro obiettivi;</p> <p>(b) le istituzioni CSCE avranno la libertà di trasferire i loro fondi o le loro valute da un paese all'altro o all'interno di qualsiasi paese e di convertire qualsiasi valuta da loro posseduta in un'altra valuta.</p>	<p>4. Senza alcuna restrizione derivante da controlli, regolamenti o moratorie finanziari di qualsiasi genere:</p> <p>(a) L'OSCE potrà detenere fondi e mantenere conti in tutte le valute, nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività corrispondenti ai suoi obiettivi;</p> <p>(b) L'OSCE avrà la libertà di trasferire i suoi fondi o le sue valute da un paese all'altro o all'interno di qualsiasi paese e di convertire qualsiasi valuta posseduta in un'altra valuta.</p>	<p><i>Nessun cambiamento, tranne la sostituzione delle istituzioni CSCE con OSCE, che comprende Istituzioni e Missioni.</i></p> <p><i>Analogo all'Articolo II, Sezione 5 della Convenzione ONU.</i></p>

DECISIONE DEL CONSIGLIO DI ROMA 1993	NUOVE DISPOSIZIONI	COMMENTI
<p>8. Le istituzioni CSCE, le loro disponibilità finanziarie, entrate e altri beni:</p> <p>(a) saranno esenti da tutte le imposte dirette; resta tuttavia inteso che le istituzioni CSCE non esigeranno l'esenzione da imposte che, in effetti, non siano altro che oneri per servizi di pubblica utilità;</p> <p>(b) saranno esenti da dazi doganali sulle importazioni e sulle esportazioni per quanto riguarda gli articoli importati o esportati dalle istituzioni CSCE per loro uso ufficiale; resta tuttavia inteso che gli articoli importati in esenzione doganale non saranno venduti nel paese in cui sono stati importati tranne che alle condizioni concordate con il Governo di tale paese.</p>	<p>5. L'OSCE, le sue disponibilità finanziarie, entrate e altri beni:</p> <p>(a) saranno esenti da tutte le imposte dirette; resta tuttavia inteso che l'OSCE non esigerà l'esenzione da imposte che, in effetti, non siano altro che diritti per servirsi di pubblica utilità;</p> <p>(b) saranno esenti da dazi doganali sulle importazioni e sulle esportazioni per quanto riguarda gli articoli importati o esportati dall'OSCE per uso ufficiale: resta tuttavia inteso che gli articoli importati in esenzione doganale non saranno venduti nel paese in cui sono stati importati tranne che alle condizioni concordate con il governo di tale paese.</p>	<p><i>Nessun cambiamento, tranne la sostituzione delle Istituzioni CSCE con OSCE, che comprende Istituzioni e Missioni. [vedere <u>Parte II, paragrafo 1 del documento del Segretariato sulle difficoltà.</u>]</i></p> <p><i>Analogo all'Articolo II, Sezione 6 della Convenzione ONU.</i></p>
<p>9. Qualora vengano realizzati o usati beni o servizi di notevole valore necessari per lo svolgimento di attività ufficiali delle istituzioni CSCE, e quando il prezzo di tali beni e servizi include tasse o dazi, lo Stato che ha imposto tali tasse o dazi concederà l'esenzione o provvederà al rimborso dell'importo del dazio o della tassa.</p>	<p>6. Qualora vengano realizzati o usati beni o servizi di notevole valore, necessari per lo svolgimento di attività ufficiali dell'OSCE, e quando il prezzo di tali beni o servizi include tasse o dazi, lo Stato partecipante che ha imposto tali tasse o dazi concederà l'esenzione o provvederà al rimborso dell'importo del dazio o della tassa.</p>	<p><i>Nessun cambiamento, tranne la sostituzione delle Istituzioni CSCE con OSCE, che comprende Istituzioni e Missioni.</i></p>
<p>10. Le istituzioni CSCE usufruiranno per le loro comunicazioni ufficiali dello stesso trattamento accordato alle missioni diplomatiche.</p>	<p><u>Articolo 5: Facilitazioni per le comunicazioni</u></p> <p>L'OSCE usufruirà per le sue comunicazioni ufficiali dello stesso trattamento accordato alle missioni diplomatiche.</p>	<p><i>Nessun cambiamento, tranne la sostituzione delle Istituzioni CSCE con OSCE, che comprende Istituzioni e Missioni. Tuttavia, si potrebbero prevedere disposizioni aggiuntive:</i></p> <p><i>Nessuna censura applicata alla corrispondenza o alle comunicazioni ufficiali [vedere Articolo III, Sezione 9 della Convenzione ONU].</i></p>

DECISIONE DEL CONSIGLIO DI ROMA 1993	NUOVE DISPOSIZIONI	COMMENTI
		<i>Diritto di usare codici e di inviare e ricevere corrispondenza a mezzo corriere o in valigie che hanno gli stessi privilegi e immunità dei corrieri e delle valigie diplomatiche [vedere Articolo III, Sezione 10 della Convenzione ONU]</i>
<p><u>Missioni permanenti degli Stati partecipanti</u></p> <p>11. Gli Stati partecipanti nel cui territorio si trovino missioni permanenti presso la CSCE accorderanno a tali missioni e ai loro membri privilegi e immunità diplomatiche conformemente alla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 1961.</p>	<p><u>Articolo 6: Missioni permanenti degli Stati partecipanti all'OSCE</u></p> <p>Gli Stati partecipanti nel cui territorio si trovino missioni permanenti presso l'OSCE accorderanno a tali missioni e ai loro membri privilegi e immunità diplomatiche, conformemente alla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 1961.</p>	<p><i>Nessun cambiamento.</i></p>
<p><u>Rappresentanti degli Stati partecipanti</u></p> <p>12. I rappresentanti degli Stati partecipanti che intervengono a riunioni della CSCE o che prendono parte ai lavori delle istituzioni CSCE, nell'esercizio delle loro funzioni e durante i loro spostamenti verso e dai luoghi di riunione godranno dei seguenti privilegi e immunità:</p> <p>(a) immunità da procedimenti giudiziari relativi ad atti da loro commessi nell'esercizio delle loro funzioni;</p> <p>(b) inviolabilità di tutti gli incartamenti e documenti;</p> <p>(c) esenzione - personale e per il coniuge - dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalità di registrazione</p>	<p><u>Articolo 7: Rappresentanti degli Stati partecipanti</u></p> <p>1. I Rappresentanti degli Stati partecipanti che intervengono a riunioni dell'OSCE o che prendono parte ai lavori dell'OSCE, nell'esercizio delle loro funzioni e durante i loro spostamenti verso e dai luoghi di riunione, godranno dei seguenti privilegi e immunità:</p> <p>(a) immunità da arresto o detenzione personale e dal sequestro del loro bagaglio personale e rispetto a parole pronunciate o scritte e a tutti gli atti da loro compiuti nella loro veste di rappresentanti, immunità da procedimenti giudiziari di qualsiasi genere, anche dopo che le persone interessate non sono più rappresentanti di Stati partecipanti;</p> <p>(b) inviolabilità di tutti gli incartamenti e documenti;</p> <p>(c) esenzione - personale e per il coniuge - dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri come accordata agli agenti diplomatici di Stati esteri;</p>	<p><i>Articolo IV, Sezione 11 (a) e Sezione 12 della Convenzione ONU.</i></p>

DECISIONE DEL CONSIGLIO DI ROMA 1993	NUOVE DISPOSIZIONI	COMMENTI
<p>degli stranieri come accordata agli agenti diplomatici di Stati esteri;</p> <p>(d) privilegi per le operazioni di cambio identici a quelli accordati agli agenti diplomatici di Stati esteri;</p> <p>(e) immunità e facilitazioni per il bagaglio personale identiche a quelle accordate agli agenti diplomatici di Stati esteri.</p>	<p>(d) privilegi per le operazioni di cambio identici a quelli accordati agli agenti diplomatici di Stati esteri;</p> <p>(e) immunità e facilitazioni per il bagaglio personale identiche a quelle accordate agli agenti diplomatici di Stati esteri,</p> <p>(f) diritto di usare codici e di ricevere documenti o corrispondenza a mezzo corriere o in plichi sigillati.</p>	<p><i>Articolo IV, Sezione 11 (c) della Convenzione ONU.</i></p>
	<p>2. I privilegi e le immunità sono accordati ai rappresentanti degli Stati partecipanti non a loro vantaggio personale, ma per salvaguardare l'indipendenza dell'esercizio delle loro funzioni. All'immunità si rinuncerà in qualsiasi caso in cui essa impedisca il corso della giustizia e vi si possa rinunciare senza pregiudicare lo scopo per il quale l'immunità viene accordata. Il Governo interessato potrà rinunciare all'immunità per quanto riguarda i suoi rappresentanti.</p>	<p><i>Precedentemente, nel paragrafo 2 della Decisione del Consiglio di Roma.</i></p> <p><i>Articolo IV, Sezione 14 della Convenzione ONU.</i></p>
<p>Le disposizioni del presente paragrafo non si applicheranno ai rapporti fra un rappresentante e lo Stato che questi rappresenti o abbia rappresentato.</p>	<p>3. Le disposizioni per paragrafo 1 di cui sopra non si applicheranno ai rapporti fra un rappresentante e lo Stato che questi rappresenti o abbia rappresentato.</p>	<p><i>Nessun cambiamento.</i></p> <p><i>Articolo IV, Sezione 15 della Convenzione ONU.</i></p>
<p>Nel presente paragrafo il termine "rappresentante" indica tutti i delegati, i vicedelegati, i consiglieri, gli esperti tecnici e i segretari delle delegazioni.</p>	<p>4. Nel presente paragrafo il termine "rappresentante" indica tutti i delegati, i vice delegati, i consiglieri, gli esperti tecnici e i segretari delle delegazioni.</p>	<p><i>Nessun cambiamento.</i></p> <p><i>Articolo IV, Sezione 16 della Convenzione ONU.</i></p>

DECISIONE DEL CONSIGLIO DI ROMA 1993	NUOVE DISPOSIZIONI	COMMENTI
<p>Funzionari della CSCE</p> <p>7. I funzionari della CSCE godranno dei seguenti privilegi e immunità:</p> <p>(a) immunità da procedimenti giudiziari rispetto ad atti, comprese cose scritte e dette, da loro compiuti nell'esercizio delle loro funzioni;</p> <p>(b) esenzione dagli obblighi del servizio militare;</p> <p>(c) esenzione - personale, per il coniuge e per i familiari a carico - dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri, identica a quella accordata agli agenti diplomatici di Stati esteri;</p> <p>(d) privilegi per le operazioni di cambio identici a quelli accordati ai funzionari di rango equivalente che siano membri di missioni diplomatiche presso il Governo in questione;</p> <p>(e) agevolazioni per il rimpatrio in tempo di crisi internazionali per loro stessi, per il coniuge e i familiari a carico, identiche a quelle accordate agli inviati diplomatici;</p> <p>(f) diritto di importare in esenzione doganale il loro mobilio e gli effetti personali la prima volta che assumono l'incarico nel paese in questione e di esportare gli stessi in esenzione doganale quando lasciano l'incarico.</p>	<p><u>Articolo 8: Funzionari dell'OSCE</u></p> <p>1. I funzionari dell'OSCE godranno dei seguenti privilegi e immunità:</p> <p>(a) immunità dall'arresto o detenzione personale e da procedimenti giudiziari, anche dopo la cessazione del loro incarico presso l'OSCE, rispetto ad atti, comprese le parole scritte e pronunciate, da loro compiuti nella loro veste ufficiale;</p> <p>(b) esenzione dai prelievi fiscali sugli stipendi e gli emolumenti corrisposti loro dall'OSCE;</p> <p>(c) esenzione dagli obblighi del servizio militare;</p> <p>(d) esenzione - personale, per il coniuge e per i familiari a carico - dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri, identica a quella accordata agli agenti diplomatici di Stati esteri;</p> <p>(e) privilegi per le operazioni di cambio identici a quelli accordati ai funzionari di rango equivalente che siano membri di missioni diplomatiche presso il Governo in questione;</p> <p>(f) agevolazioni per il rimpatrio in tempo di crisi internazionali per loro stessi, per i coniuge e i familiari a carico, identiche a quelle accordate agli inviati diplomatici;</p> <p>(g) il diritto di importare in esenzione doganale il loro mobilio e gli effetti personali la prima volta che assumono l'incarico nel paese in questione e di esportare gli stessi in esenzione doganale quando lasciano l'incarico.</p>	<p><i>Ai membri del personale delle Istituzioni e missioni OSCE, incluso il personale locale, dovrebbero essere concessi gli stessi privilegi e immunità [vedere Parte II, paragrafo 3 del documento del Segretariato sulle difficoltà.]</i></p> <p><i>La presente disposizione si ispira al paragrafo 15 (a) e (b) della Decisione del Consiglio di Roma.</i></p> <p><i>Articolo IV, Sezione 18 (b) della Convenzione ONU [vedere Parte I, paragrafo 3 del documento del Segretariato sulle difficoltà.]</i></p>

DECISIONE DEL CONSIGLIO DI ROMA 1993	NUOVE DISPOSIZIONI	COMMENTI
Nessuno Stato partecipante sarà obbligato ad accordare ai propri cittadini o a persone con residenza permanente in tale Stato i privilegi e le immunità cui si fa riferimento nei punti (b) - (f) di cui sopra.	2. Nessun Stato partecipante sarà obbligato ad accordare ai propri cittadini o ai residenti permanenti in tale Stato i privilegi e le immunità cui si fa riferimento nei punti (c) - (f).	<i>Nessun cambiamento. Tuttavia, l'esenzione dai prelievi fiscali dovrebbe essere concessa anche ai cittadini e ai residenti permanenti.</i>
La questione dell'esenzione dall'imposta sul reddito per i funzionari della CSCE non è contemplata dal presente paragrafo.		<i>Vedere il nuovo 15 (b) di cui sopra.</i>
Nel presente paragrafo l'espressione "funzionari della CSCE" indica il Segretario Generale, l'Alto Commissario per le Minoranze Nazionali e le persone che rivestono incarichi determinati dal competente organo decisionale CSCE o da questo designati.	3. Ai fini della presente convenzione/accordo, per "funzionari OSCE" si intendono i membri del personale delle istituzioni OSCE e i membri delle missioni OSCE, incluso il personale locale.	
	4. Oltre ai privilegi e alle immunità specificate nel paragrafo 1 di cui sopra, al Segretario Generale, ai Capi delle Istituzioni e ai Capi delle Missioni saranno accordati - per loro stessi, per il coniuge e i figli minori - i privilegi e le immunità, le esenzioni e le facilitazioni accordate agli inviati diplomatici, conformemente al diritto internazionale.	<i>Articolo V, Sezione 19 della Convenzione ONU.</i>
	5. I Privilegi e le immunità sono accordati ai funzionari dell'OSCE e non a personale vantaggio degli interessati. Il Segretario Generale avrà il diritto e il dovere di privare dell'immunità qualsiasi funzionario, nel caso in cui l'immunità impedisca il corso della giustizia e vi si possa rinunciare senza pregiudicare gli interessi dell'OSCE. Il Presidente in esercizio avrà il diritto di rinunciare all'immunità del Segretario Generale, dei Capi delle Istituzioni e dei Capi delle Missioni,	<i>Precedentemente, nel paragrafo 2 della Decisione del Consiglio di Roma. Articolo V, Sezione 20 della Convenzione ONU. Da discutere: la rinuncia concernente i Capi delle Istituzioni e i Capi delle Missioni non dovrebbe rientrare nelle competenze del Segretario Generale?</i>

DECISIONE DEL CONSIGLIO DI ROMA 1993	NUOVE DISPOSIZIONI	COMMENTI
	<p>6. L'OSCE coopererà in qualsiasi momento con le competenti autorità degli Stati partecipanti per facilitare la regolare amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza delle norme di polizia e prevenire l'insorgenza di qualsiasi abuso in relazione ai privilegi, alle immunità e alle facilitazioni menzionate nel presente Articolo.</p>	<p><i>Articolo V, Sezione 21 della Convenzione ONU.</i></p>
<p>14. I dipendenti delle Istituzioni CSCE saranno esenti dal regime di previdenza sociale del paese ospitante purché siano soggetti al regime di previdenza sociale dello Stato di origine o partecipino a un programma di assicurazione volontaria con benefici adeguati.</p> <p>I dipendenti delle istituzioni CSCE, purché abbiano la copertura di un programma di previdenza sociale delle Istituzioni CSCE, o di un programma cui aderisce l'Istituzione CSCE, che preveda adeguati benefici, saranno esenti dai regimi obbligatori nazionali di previdenza sociale.</p>	<p>7. I funzionari dell'OSCE saranno esenti dal regime di previdenza sociale dello Stato ospitante, purché siano soggetti al regime di previdenza sociale dello Stato di origine o partecipino ad un programma di assicurazione volontaria con benefici adeguati.</p> <p>8. I funzionari OSCE, purché abbiano la copertura di un programma di previdenza sociale dell'OSCE o di un programma cui aderisce l'OSCE, che preveda adeguati benefici, saranno esenti da regimi obbligatori nazionali di previdenza sociale.</p>	<p><i>Nessun cambiamento, tranne la sostituzione dei dipendenti delle Istituzioni CSCE con funzionari OSCE, che comprende i membri del personale delle Istituzioni OSCE e i membri delle missioni OSCE (vedere il paragrafo 3 di cui sopra).</i></p>
<p style="text-align: center;"><u>Membri delle Missioni CSCE</u></p> <p>15. I membri delle missioni CSCE, istituite dagli organi decisionali della CSCE, nonché i rappresentanti personali del Presidente in carica godranno, nello svolgimento delle loro funzioni per la CSCE, dei seguenti privilegi e immunità:</p> <p>(a) immunità dall'arresto o dalla detenzione personali;</p> <p>(b) immunità da procedimenti giudiziari, anche dopo che sia terminata la loro missione, per quanto riguarda atti, comprese cose dette o scritte, da loro compiuti nell'esercizio delle loro funzioni;</p> <p>(c) inviolabilità di tutti gli incartamenti e documenti;</p>	<p><u>Articolo 9: Rappresentante personale del Presidente in esercizio</u></p> <p>I rappresentanti personali del Presidente in esercizio godranno, nello svolgimento delle loro funzioni per l'OSCE, dei seguenti privilegi e immunità:</p> <p>(a) immunità dall'arresto o detenzione personale e da procedimenti giudiziari anche dopo che sia terminata la loro missione, per quanto riguarda atti, comprese parole pronunciate o scritte, da loro compiuti nell'esercizio delle loro funzioni;</p> <p>(b) inviolabilità di tutti gli incartamenti e documenti;</p> <p>(c) il diritto di usare codici e di ricevere documenti o corrispondenza a mezzo corriere o in plichi sigillati,</p>	<p><i>Considerando che i membri delle missioni sono funzionari dell'OSCE, essi godranno degli stessi privilegi e delle stesse immunità di cui godono gli altri funzionari OSCE, vale a dire quelle previste nell'Articolo 8. Di conseguenza, soltanto i rappresentanti personali del PIE devono essere contemplati nella presente disposizione.</i></p> <p><i>Domanda: sarebbe opportuno prevedere disposizioni che riguardino esperti in missione per l'OSCE? (vedere Articolo VI della Convenzione ONU).</i></p>

DECISIONE DEL CONSIGLIO DI ROMA 1993	NUOVE DISPOSIZIONI	COMMENTI
<p>(d) diritto di usare codici e di ricevere documenti o corrispondenza a mezzo corriere o in plichi sigillati che godranno delle stesse immunità e degli stessi privilegi dei corrieri e delle valigie diplomatiche;</p> <p>(e) esenzione da tutte le misure restrittive sull'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri identiche a quelle accordate agli agenti diplomatici degli Stati esteri;</p> <p>(f) privilegi per le operazioni di cambio, identici a quelli accordati agli agenti diplomatici degli Stati esteri;</p> <p>(g) immunità e facilitazioni per il bagaglio personale identiche a quelle accordate agli agenti diplomatici;</p> <p>(h) facilitazioni di rimpatrio in tempo di crisi internazionali identiche a quelle accordate agli agenti diplomatici;</p> <p>(i) diritto di usare simboli particolari o bandiere nelle loro sedi e sui loro veicoli.</p>	<p>che godranno delle stesse immunità e degli stessi privilegi dei corrieri e delle valigie diplomatiche;</p> <p>(d) esenzione da tutte le misure restrittive sull'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri identiche a quelle accordate agli agenti diplomatici degli Stati esteri;</p> <p>(e) privilegi per le operazioni di cambio, identici a quelli accordati agli agenti diplomatici degli Stati esteri;</p> <p>(f) immunità e facilitazioni per il bagaglio personale identiche a quelle accordate agli agenti diplomatici;</p> <p>(g) facilitazioni di rimpatrio in tempo di crisi internazionali identiche a quelle accordate agli agenti diplomatici;</p> <p>(h) diritto di usare simboli particolari o bandiere nelle loro sedi e sui loro veicoli.</p>	
<p>Le attrezzature utilizzate dalle missioni CSCE per l'espletamento del loro mandato godranno dello stesso trattamento previsto nei paragrafi 4, 5, 8 e 9.</p>		<p><i>Considerando che le missioni sono comprese nel termine generico "OSCE", la presente disposizione non è necessaria, in quanto i privilegi e le immunità dell'OSCE si applicano anche alle missioni.</i></p>
<p>16. I membri di missioni operanti sotto gli auspici della CSCE, diverse da quelle menzionate nel paragrafo 15, nello svolgimento delle loro funzioni per la CSCE godranno dei privilegi e delle immunità previsti nel paragrafo 15 (b), (c), (e) e (f). Il Presidente in carica potrà richiedere che a tali membri siano accordati i privilegi e le immunità previsti nel paragrafo 15 (a), (d), (g) e (i) in situazioni in cui tali membri potrebbero incontrare particolari difficoltà.</p>		<p><i>E' tuttora necessario distinguere i diversi tipi di missioni dell'OSCE?</i></p>

DECISIONE DEL CONSIGLIO DI ROMA 1993	NUOVE DISPOSIZIONI	COMMENTI
<p><u>Carta di identità CSCE</u></p> <p>17. La CSCE potrà rilasciare una carta d'identità CSCE a persone che effettuino viaggi in missione ufficiale per la CSCE. Tale documento, che non sostituirà i regolari documenti di viaggio, sarà rilasciato secondo il modello riportato nell'Annesso A e conferirà al titolare i diritti al trattamento specificato nel documento.</p>	<p><u>Articolo 10: Carte di Identità OSCE</u></p> <p>1. L'OSCE potrà rilasciare una Carta d'Identità OSCE a persone che effettuino viaggi di servizio ufficiali per l'OSCE. Tale documento, che non sostituirà i regolari documenti di viaggio, sarà rilasciato secondo il modello riportato nell'Annesso A e conferirà al titolare diritti al trattamento specificato nel documento.</p>	<p><i>Vedere l'Articolo VII, Sezione 24 della Convenzione dell'ONU: "Le Nazioni Unite possono rilasciare lasciapassare delle Nazioni Unite ai suoi funzionari. Tali lasciapassare saranno riconosciuti e accettati come documenti di viaggio validi dalle autorità dei Membri."</i></p>
<p>18. Le domande di visto (qualora necessarie) da parte dei titolari di carta d'identità CSCE saranno evase con la massima sollecitudine possibile.</p>	<p>8. Le domande di visti (qualora necessarie) da parte di titolari di carta d'identità OSCE saranno evase con la massima sollecitudine possibile.</p>	
	<p><u>Articolo 11: Disposizioni finali</u></p> <p>[soluzione delle controversie] [Accessione, ratifica, approvazione] [Depositario] [Lingue] [Entrata in vigore]</p>	

Annesso 1

PROGETTO

**CONVENZIONE SULLA CAPACITA' GIURIDICA
SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITA' DELL'OSCE**

[Gli Articoli 1 e 9 si ispirano alla Decisione del Consiglio di Roma; i cambiamenti sono in grassetto.]

Articolo 1
Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

- (a) **L'OSCE includerà i suoi organi decisionali, le sue istituzioni e missioni.**
- (b) **Per "Stati partecipanti" si intendono gli Stati partecipanti all'OSCE.**
- (c) **Per "Rappresentanti degli Stati partecipanti" si intendono i delegati, i vicedelegati, i consulenti, gli esperti tecnici e i segretari delle delegazioni degli Stati partecipanti.**
- (d) **Per "Istituzioni" si intendono il Segretariato OSCE, l'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti dell'Uomo (ODIHR), l'Ufficio dell'Alto Commissario per le Minoranze Nazionali (ACMN), l'Ufficio del Rappresentante per la libertà dei mezzi d'informazione e altre istituzioni OSCE, stabilite dal Consiglio Permanente.**
- (e) **Per "Missioni" si intendono tutte le Missioni OSCE, inclusi i Centri, i Gruppi, le Presenze, gli Uffici e qualsiasi altra operazione sul territorio dell'OSCE.**
- (f) **Per "Segretario Generale" si intende il Segretario Generale dell'OSCE.**
- (g) **Per "funzionari OSCE" si intendono il Segretario Generale, gli altri Capi delle Istituzioni e persone che rivestono incarichi determinati da un competente organo decisionale o da questo designate.**
- (h) **Per "Membri delle missioni OSCE" si intenderanno le persone assunte dalle missioni, ma non saranno incluse persone che siano state assunte localmente e che percepiscano una retribuzione oraria.**

Articolo 2
Capacità giuridica

L'OSCE godrà nei territori degli Stati Parte della presente Convenzione della capacità giuridica necessaria per l'esercizio delle **sue** funzioni e in particolare della capacità di stipulare contratti, acquisire e alienare beni mobili ed immobili, adire le vie legali e partecipare a procedimenti giudiziari

Articolo 3
Privilegi e Immunità: considerazioni generali

1. I privilegi e le immunità saranno accordati dagli **Stati Parte della presente Convenzione** nell'interesse dell'**OSCE**. All'immunità potrà rinunciare il Segretario Generale di concerto con il Presidente in esercizio.

2. I privilegi e le immunità **saranno** accordati agli interessati non a loro personale vantaggio ma per salvaguardare l'indipendenza dell'esercizio delle loro funzioni. All'immunità si **rinuncerà** in qualsiasi caso in cui essa impedisca il corso della giustizia e vi si potrà rinunciare senza pregiudicare lo scopo per il quale l'immunità viene accordata. La decisione di rinunciare all'immunità **sarà** adottata:

- (a) per i **funzionari OSCE** e i membri delle Missioni **OSCE**, dal Segretario Generale di concerto con il Presidente in esercizio;
- (b) per il Segretario Generale, **gli altri Capi delle Istituzioni, i Capi delle Missioni, i rappresentanti personali del Presidente in esercizio**, dal Presidente in esercizio.

Il Governo interessato potrà rinunciare all'immunità dei rappresentanti **degli Stati partecipanti**.

Articolo 4
Beni e disponibilità finanziarie dell'OSCE

1. **L'OSCE, i suoi beni e le sue** disponibilità finanziarie, ovunque si trovino e da chiunque siano detenuti, godranno della stessa immunità da procedimenti giudiziari usufruita da Stati esteri.

2. Le sedi dell'**OSCE** saranno inviolabili. I beni e le disponibilità finanziarie dell'**OSCE**, ovunque siano ubicati e da chiunque siano detenuti, **saranno** esenti da perquisizioni, requisizioni, confische e espropri.

3. Gli archivi dell'**OSCE saranno** inviolabili.

4. Senza alcuna restrizione derivante da controlli, regolamenti, o moratorie finanziari di qualsiasi genere:

- (a) **l'OSCE potrà** detenere fondi e mantenere conti in tutte le valute nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività corrispondenti ai **suoi** obiettivi;

- (b) **L'OSCE avrà** la libertà di trasferire i **suoi** fondi o le **sue** valute da un paese all'altro o all'interno di qualsiasi paese e di convertire qualsiasi valuta posseduta in un'altra valuta.
5. **L'OSCE**, le **sue** disponibilità finanziarie, entrate e altri beni:
- (a) saranno esenti da tutte le imposte dirette; resta tuttavia inteso che **L'OSCE non esigerà** l'esenzione da imposte che, in effetti, non siano altro che diritti per servizi di pubblica utilità;
- (b) saranno esenti da dazi doganali sulle importazioni e sulle esportazioni per quanto riguarda gli articoli importati o esportati dall'**OSCE** per **suo** uso ufficiale; resta tuttavia inteso che gli articoli importati in esenzione doganale non saranno venduti nel paese in cui sono stati importati tranne che alle condizioni concordate con il Governo di tale paese.
6. Qualora vengano realizzati o usati beni o servizi di notevole valore necessari per lo svolgimento di attività ufficiali dell'**OSCE**, e quando il prezzo di tali beni e servizi include tasse o dazi, lo Stato **Parte della presente Convenzione** che ha imposto tali tasse o dazi concederà l'esenzione o provvederà al rimborso dell'importo del dazio o della tassa.
7. **L'OSCE usufruirà** per le **sue** comunicazioni ufficiali dello stesso trattamento accordato alle missioni diplomatiche.

Articolo 5

Missioni permanenti degli Stati partecipanti

Gli Stati **Parte della presente Convenzione** nel cui territorio si trovino missioni permanenti presso l'**OSCE** accorderanno a tali missioni e ai loro membri privilegi e immunità diplomatiche conformemente alla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 1961.

Articolo 6

Rappresentanti degli Stati partecipanti

1. I rappresentanti degli Stati partecipanti che intervengono a riunioni dell'**OSCE** o che prendono parte ai lavori delle istituzioni dell'**OSCE**, nell'esercizio delle loro funzioni e durante i loro spostamenti verso e dai luoghi di riunione godranno dei seguenti privilegi e immunità:
- (a) immunità da procedimenti giudiziari relativi ad atti da loro commessi nell'esercizio delle loro funzioni;
- (b) inviolabilità di tutti gli incartamenti e documenti;
- (c) esenzione - personale e per il coniuge - dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri come accordata agli agenti diplomatici di Stati esteri;

- (d) privilegi per le operazioni di cambio identici a quelli accordati agli agenti diplomatici di Stati esteri;
 - (e) immunità e facilitazioni per il bagaglio personale identiche a quelle accordate agli agenti diplomatici di Stati esteri.
2. Le disposizioni del paragrafo **1 di cui sopra** non si applicheranno ai rapporti fra un rappresentante e lo Stato che questi rappresenti o abbia rappresentato.

Articolo 7 Funzionari OSCE

1. I funzionari dell'**OSCE** godranno dei seguenti privilegi e immunità:
- (a) immunità da procedimenti giudiziari rispetto ad atti, comprese parole scritte e pronunciate, da loro compiuti nell'esercizio delle loro funzioni;
 - (b) esenzione dagli obblighi del servizio militare;
 - (c) esenzione - personale, per il coniuge e per i familiari a carico - dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri, identica a quella accordata agli agenti diplomatici di Stati esteri;
 - (d) privilegi per le operazioni di cambio identici a quelli accordati ai funzionari di rango equivalente che siano membri di missioni diplomatiche presso il Governo in questione;
 - (e) agevolazioni per il rimpatrio in tempo di crisi internazionali per loro stessi, per il coniuge e i familiari a carico, identiche a quelle accordate agli **agenti** diplomatici;
 - (f) diritto di importare in esenzione doganale il loro mobilio e gli effetti personali la prima volta che assumono l'incarico nel paese in questione e di esportare gli stessi in esenzione doganale quando lasciano l'incarico.
2. Nessuno Stato **Parte della presente Convenzione** sarà obbligato ad accordare ai propri cittadini o a persone con residenza permanente in tale Stato i privilegi e le immunità cui si fa riferimento nei punti b) - f) di cui sopra.

[Le disposizioni relative alla previdenza sociale dovrebbero essere spostate e trattate nell'accordo modello, in quanto riguardano le relazioni con il paese ospitante.]

Articolo 8 Membri delle Missioni OSCE e dei Rappresentanti personali del Presidente in esercizio

I membri delle missioni **OSCE**, istituite dagli organi decisionali dell'**OSCE**, nonché i rappresentanti personali del Presidente in esercizio godranno, nello svolgimento delle loro funzioni per l'**OSCE**, dei seguenti privilegi e immunità:

- (a) immunità dall'arresto o dalla detenzione personali;

- (b) immunità da procedimenti giudiziari, anche dopo che sia terminata la loro missione, per quanto riguarda atti, comprese parole pronunciate o scritte, da loro compiuti nell'esercizio delle loro funzioni;
- (c) inviolabilità di tutti gli incartamenti e documenti;
- (d) diritto di usare codici e di ricevere documenti o corrispondenza a mezzo corriere o in plichi sigillati che godranno delle stesse immunità e degli stessi privilegi dei corrieri e delle valigie diplomatiche;
- (e) esenzione da tutte le misure restrittive sull'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri identiche a quelle accordate agli agenti diplomatici degli Stati esteri;
- (f) privilegi per le operazioni di cambio, identici a quelli accordati agli agenti diplomatici degli Stati esteri;
- (g) immunità e facilitazioni per il bagaglio personale identiche a quelle accordate agli agenti diplomatici;
- (h) facilitazioni di rimpatrio in tempo di crisi internazionali identiche a quelle accordate agli agenti diplomatici;
- (i) diritto di usare simboli particolari o bandiere nelle loro sedi e sui loro veicoli.

[La disposizione attrezzature utilizzate dalle missioni OSCE è contemplata dall'Articolo 3 e sarà sviluppata nell'accordo modello.]

[La disposizione relativa ai membri di altre missioni è stata cancellata, poiché non è chiaro di quali missioni si tratti.]

Articolo 9 **Carta di identità OSCE**

1. L'OSCE potrà rilasciare una carta d'identità OSCE a persone che effettuino viaggi di servizio ufficiali per l'OSCE. Tale documento, che non sostituirà i regolari documenti di viaggio, sarà rilasciato secondo il modello riportato nell'Annesso A **alla presente Convenzione** e conferirà al titolare i diritti al trattamento specificato nel documento.
2. Le domande di visti (qualora necessarie) da parte dei titolari di carta d'identità OSCE saranno evase con la massima sollecitudine possibile.

Articolo 10 **Accordo fra l'OSCE e un paese ospitante**

1. Oltre alle suddette disposizioni, quando sia stata adottata una decisione per insediare un'istituzione o una missione OSCE nel territorio di uno Stato Parte della presente Convenzione, tale Stato stipulerà un accordo con l'OSCE che conceda privilegi e

immunità aggiuntive, come enunciato nell'Annesso B alla presente Convenzione, al più presto possibile dopo l'adozione di tale decisione.

2. Se necessario, tali accordi potranno essere stipulati per integrare i privilegi e le immunità già accordati in base al diritto nazionale o tramite Memorandum d'Intesa al fine di concedere i privilegi e le immunità aggiuntive enunciate nell'Annesso B alla presente Convenzione.

[Le seguenti disposizioni, tranne l'Articolo 12, si ispirano al Capitolo V della Convenzione sulla Corte di Conciliazione e Arbitrato nell'ambito dell'OSCE: i cambiamenti sono in grassetto.]

Articolo 11

Firma ed entrata in vigore

1. **La presente** Convenzione sarà aperta alla firma degli Stati partecipanti con il Governo di fino al e sarà soggetta a ratifica.
2. **La presente** Convenzione entrerà in vigore due mesi dopo la data di deposito **da parte di tutti gli Stati partecipanti di:**
 - (a) **uno strumento di ratifica, oppure**
 - (b) **una notifica di attuazione dell'Annesso 1 alla Decisione del Consiglio di Roma concernente la capacità giuridica delle Istituzioni e dei privilegi e immunità della CSCE del 1 dicembre 1993 ampliata dalla decisione del Consiglio Permanente del ... novembre 2000.**
3. Gli Stati partecipanti che non hanno firmato la **presente** Convenzione potranno successivamente accedervi.
4. Per ciascuno Stato **partecipante** che ratifichi o acceda alla presente Convenzione dopo **la data della sua entrata in vigore**, la **presente** Convenzione entrerà in vigore due mesi dopo il deposito del suo strumento di ratifica o accessione.
5. Il Governo di ... fungerà da depositario della presente Convenzione.

Articolo 12

Applicazione provvisoria della presente Convenzione

Uno Stato partecipante allorché firma o ratifica la presente Convenzione o potrà dichiarare che applicherà provvisoriamente la Convenzione a decorrere dalla data della firma o della ratifica.

Articolo 13

Riserve

La presente Convenzione non potrà essere soggetta ad alcuna riserva [che non essa non abbia espressamente autorizzato].

Articolo 14 Emendamenti

1. Gli emendamenti **alla presente** Convenzione dovranno essere adottati conformemente ai seguenti paragrafi.
2. Emendamenti **alla presente** Convenzione potranno essere proposti da qualsiasi Stato Parte e saranno comunicati dal depositario al **Segretario Generale**, che li trasmetterà agli Stati partecipanti.
3. Se il **Consiglio Permanente** adotterà il testo proposto dell'emendamento, il testo sarà inoltrato dal depositario agli Stati Parte della **presente** Convenzione per l'accettazione, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.
4. Qualsiasi del genere entrerà in vigore nel trentesimo giorno dopo che tutti gli Stati Parte della **presente Convenzione** ne abbiano notificato al depositario la loro accettazione.

Articolo 15 Denuncia

1. Qualsiasi Stato Parte della **presente** Convenzione potrà denunciare in qualsiasi momento la presente Convenzione mediante notifica inviata al depositario.
2. Tale denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del depositario.

Articolo 16 Notifiche e comunicazioni

Le notifiche e le comunicazioni che il depositario sarà tenuto ad inviare saranno trasmesse al **Segretario Generale** che a sua volta le inoltrerà agli Stati partecipanti.

Articolo 17 Stati che non sono parte della Convenzione

Conformemente al diritto internazionale, si conferma che nella **presente** Convenzione nulla sarà interpretato come imposizione di obblighi o impegni per gli Stati partecipanti che non sono parte della **presente** Convenzione se non espressamente previsto ed espressamente accettato da tali Stati per iscritto.

Fatto a... il... nelle lingue italiana, francese, inglese, russa, spagnola e tedesca, tutte e sei le lingue facenti ugualmente fede.

Annesso A: Carta d'Identità OSCE

Annesso B: Accordo modello

Annesso A all'Annesso 1

CARTA D'IDENTITA' OSCE

Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Cittadinanza:

Passaporto/Passaporto diplomatico N. ... , rilasciato il ... da ...

Con la presente si certifica che la persona indicata nel presente documento svolge un incarico ufficiale per l'**Organizzazione** per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (**OSCE**) nel periodo da ... a ... nel/nei seguente/i Stato/i partecipante/i all'**OSCE** ...

L'**OSCE** richiede con la presente a tutti gli interessati che alla persona qui indicata

- sia permesso il transito senza ritardi od ostacoli,
- in caso di necessità sia accordata tutta la necessaria legittima assistenza e protezione.

Il presente documento non sostituisce i documenti di viaggio che possano essere richiesti per l'entrata o l'uscita.

Rilasciato a ... il ... da ... (competente autorità **OSCE**)

Firma:

Qualifica:

Annesso 2

Capacità giuridica dell'OSCE
Sedute del
21 e 22 settembre e 16 e 17 ottobre 2000

**PROGETTO DI MODELLO DI ACCORDO BILATERALE O CONVENZIONE
SULLA CAPACITÀ GIURIDICA, SUI PRIVILEGI
E SULLE IMMUNITÀ DELL'OSCE**

Preambolo

[Finalità del presente strumento giuridico]

... Riconoscendo per l'OSCE e il suo personale l'esigenza di godere dei privilegi e delle immunità che sono necessarie per l'esercizio delle loro funzioni¹³ ... (ex Articolo3)

Articolo 1
Definizioni

Ai fini del presente Accordo/Convenzione:

- (a) per "OSCE" si intende **l'Organizzazione in quanto tale** comprendente i **suoi** organi decisionali, le sue istituzioni e missioni.
- (b) **Per "Missioni" si intendono le "Missioni OSCE", comprendenti i Centri, i Gruppi, le Presenze, gli Uffici e qualsiasi altra operazione sul territorio dell'OSCE.**
- (c) Per "Rappresentanti degli Stati Partecipanti" si intendono i delegati, i vice delegati, i consulenti, gli esperti tecnici e i segretari delle delegazioni degli Stati partecipanti.

¹³ I cambiamenti al documento CIO.GAL/70/00 del 22 agosto 2000, a seguito delle discussioni della riunione del 21 e 22 settembre sono evidenziati in grassetto; i cambiamenti derivanti dalle discussioni della riunione del 16 e 17 ottobre sono evidenziati in corsivo grassetto.

- (d) Per "Funzionari OSCE" si intendono i membri del personale delle istituzioni OSCE e i membri delle missioni OSCE, ~~incluso il personale locale~~, **ma non saranno incluse persone che siano state assunte localmente e che percepiscano una retribuzione oraria.**

Articolo 2

Opzione 1

Si riconosce che l'OSCE gode di una personalità giuridica internazionale.

Opzione 2

Si riconosce che l'OSCE potrà concludere con altre entità internazionali gli accordi che siano necessari per l'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 3 Capacità giuridica

L'OSCE godrà nel/nei **territorio/i** dello Stato/i **Parte del presente Accordo/ Convenzione** della capacità giuridica necessaria per l'esercizio delle sue funzioni e in particolare della capacità di stipulare contratti, acquisire e alienare beni mobili e immobili, adire le vie legali e partecipare ai relativi procedimenti giudiziari.

Articolo 4 Inviolabilità delle sedi, dei beni, dei fondi e delle disponibilità finanziarie dell'OSCE

1. Le sedi dell'OSCE saranno inviolabili.
2. I beni dell'OSCE e le sue disponibilità finanziarie, ovunque siano ubicati e da chiunque siano detenuti saranno esenti da perquisizioni, requisizioni, confische ed espropri.

Articolo 5 Inviolabilità degli archivi dell'OSCE

Gli archivi dell'OSCE e in generale tutti i documenti appartenenti ad essa o detenuti da essa saranno inviolabili, ovunque siano ubicati.

Articolo 6 Immunità da giurisdizione ed esecuzione

L'OSCE, i suoi beni e le sue disponibilità finanziarie, ovunque siano ubicati e da chiunque siano detenuti, godranno dell'immunità da qualsiasi forma di procedimento giudiziario, tranne nei casi particolari in cui abbia espressamente rinunciato alla sua immunità. Resta tuttavia inteso che **tale** rinuncia all'immunità **non** si estenderà a nessun provvedimento esecutivo **per il quale sarà necessaria una rinuncia a parte.**

Articolo 7
Esenzioni fiscali

1. **L'OSCE, le sue disponibilità finanziarie, i suoi redditi ed altri beni** saranno esenti da tutte le imposte dirette; resta tuttavia inteso che l'OSCE non esigerà l'esenzione da imposte che, in effetti, non siano altro che diritti per servizi di pubblica utilità.
2. Qualora vengano realizzati o usati beni o servizi di notevole valore necessari per lo svolgimento di attività ufficiali dell'OSCE, e quando il prezzo di tali beni e servizi includa tasse o dazi, lo Stato **parte del presente Accordo/Convenzione** che ha imposto tali tasse o dazi concederà l'esenzione o provvederà al rimborso dell'importo del dazio o della tassa.

Articolo 8
Privilegi doganali

L'OSCE, le sue disponibilità finanziarie, le sue entrate e altri suoi beni saranno esenti da dazi doganali sulle importazioni e sulle esportazioni per quanto riguarda gli articoli importati o esportati dall'OSCE per uso ufficiale; resta tuttavia inteso che gli articoli importati in base a tale esenzione non **saranno** venduti, **dati in locazione o ceduti** nel paese in cui sono stati importati, tranne che alle condizioni concordate con il Governo di tale paese.

Articolo 9
Controlli finanziari

Senza alcuna restrizione derivante da controlli, regolamenti o moratorie finanziari di qualsiasi genere, l'OSCE:

- (a) potrà detenere fondi e mantenere conti in tutte le valute nella misura necessaria allo svolgimento delle attività corrispondenti ai suoi obiettivi;
- (b) avrà la libertà di trasferire i suoi fondi o le sue valute da un paese all'altro o all'interno di qualsiasi paese e di convertire qualsiasi valuta posseduta in un'altra valuta.

Articolo 10
Facilitazioni per le comunicazioni

L'OSCE usufruirà per le sue comunicazioni ufficiali dello stesso trattamento accordato alle missioni diplomatiche.

Articolo 11
Missioni permanenti degli Stati partecipanti all'OSCE

Opzione multilaterale

Gli Stati parte della presente Convenzione nel cui territorio siano dislocate missioni permanenti presso l'OSCE accorderanno a tali missioni e ai loro membri privilegi e immunità diplomatiche conformemente alla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 1961.

Opzione bilaterale

Il paese..... (*nome*) nel cui territorio siano dislocate missioni permanenti presso l'OSCE accorderanno a tali missioni e ai loro membri privilegi e immunità diplomatiche conformemente alla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 1961.

Articolo 12 **Rappresentanti degli Stati partecipanti**

1. I rappresentanti degli Stati partecipanti che intervengono a riunioni dell'OSCE o che prendono parte ai lavori dell'OSCE, godranno nell'esercizio delle loro funzioni e durante i loro spostamenti verso e dai luoghi di riunione, dei seguenti privilegi e immunità:
 - (a) immunità da arresto o detenzione personale [...] e rispetto a parole pronunciate o scritte e a tutti gli atti da loro compiuti nella veste di rappresentanti, immunità da procedimenti giudiziari di qualsiasi genere, anche dopo che le persone interessate non sono più rappresentanti di Stati partecipanti;
 - (b) inviolabilità di tutti gli incartamenti e documenti;
 - (c) esenzione - personale, per il coniuge *e per i familiari a carico* - dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri come accordata agli agenti diplomatici di Stati esteri;
 - (d) privilegi per le operazioni di cambio identici a quelli accordati agli agenti diplomatici di Stati esteri;
 - (e) immunità e facilitazioni per il bagaglio personale identiche a quelle accordate agli agenti diplomatici di Stati esteri;
 - (f) diritto di usare codici e di ricevere documenti o corrispondenza a mezzo corriere o in plichi sigillati.
2. I privilegi e le immunità sono accordati ai rappresentanti degli Stati partecipanti non a vantaggio personale degli interessati, ma per salvaguardare l'indipendenza dell'esercizio delle loro funzioni. All'immunità si rinuncerà in qualsiasi caso in cui essa impedisca il corso della giustizia e vi si possa rinunciare senza pregiudicare lo scopo per il quale l'immunità viene accordata. Il Governo interessato potrà rinunciare all'immunità dei suoi rappresentanti.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 di cui sopra non si applicheranno ai rapporti fra un rappresentante e lo Stato che questi rappresenti o abbia rappresentato.

Articolo 13
Funzionari dell'OSCE

1. I funzionari dell'OSCE godranno dei seguenti privilegi e immunità:
 - (a) immunità dall'arresto o detenzione personale e da procedimenti giudiziari per **tutti** gli atti, comprese le parole pronunciate e scritte, da loro compiuti nella loro veste ufficiale, anche dopo la cessazione dei loro incarichi presso l'OSCE;
 - (b) esenzione da prelievi fiscali su retribuzioni, **indennità** e **altri** emolumenti ad essi corrisposti dall'OSCE ***a decorrere dalla data in cui tali redditi sono soggetti a prelievo fiscale a favore dell'OSCE. Il paese ospitante può tuttavia riservarsi il diritto di tenere conto di tali redditi al momento della valutazione dell'aliquota da applicare ai beneficiari per i redditi imponibili provenienti da altre fonti. L'esenzione dalle imposte di cui alla presente disposizione non si applica alle pensioni né a rendite corrisposte dall'OSCE ai suoi ex funzionari o ai loro beneficiari. Lo/gli Stato/i parte del presente Accordo/della presente Convenzione che non possono concedere l'esenzione dal prelievo fiscale ai sensi della sua/loro legislazione nazionale prenderanno in considerazione la possibilità di concludere un accordo con l'OSCE per il rimborso dell'imposta nazionale sui redditi corrisposta allo Stato partecipante interessato dai funzionari OSCE;***
 - (c) ***inviolabilità di tutti gli incartamenti ed i documenti;***
 - (d) esenzione dagli obblighi del servizio militare;
 - (e) esenzione personale e per il coniuge ed i familiari a carico dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle ~~formalità~~ di registrazione degli stranieri come accordata agli agenti diplomatici degli Stati esteri;
 - (f) privilegi per le operazioni di cambio identici a quelli accordati ai funzionari di rango equivalente che facciano parte di missioni diplomatiche presso il Governo in questione;
 - (g) agevolazioni sul rimpatrio in tempo di crisi internazionali personali e per il coniuge ed i familiari a carico identiche a quelle accordate agli **agenti** diplomatici ~~inviati~~;
 - (h) diritto di importare in esenzione doganale il loro mobilio e gli effetti personali la prima volta che assumono l'incarico nel paese in questione e di esportare gli stessi in esenzione doganale quando lasciano l'incarico.
2. Lo/gli Stato/i partecipante/i ***parte del presente Accordo /della presente Convenzione non*** saranno obbligati ad accordare ai propri cittadini o a residenti permanenti ~~di quello Stato~~ i privilegi e le immunità di cui ai precedenti punti ***(b) e (d) - (h)***.
3. In aggiunta ai privilegi ed alle immunità specificati al precedente paragrafo 1, al Segretario Generale, agli altri Capi di Istituzioni e ai Capi di Missioni, per se stessi e per i coniugi ed ***i familiari a carico*** ~~figli minori~~ saranno accordati privilegi e immunità, esenzioni

e facilitazioni accordati agli *agenti* diplomatici ~~inviati~~, in conformità con il diritto internazionale.

4. I privilegi e le immunità sono accordati ai funzionari dell'OSCE nell'interesse dell'OSCE e non a vantaggio personale degli interessati. Il Segretario Generale, ***di concerto con il Presidente in esercizio***, avrà il diritto e il dovere di rinunciare all'immunità di qualsiasi funzionario qualora l'immunità impedisca il corso della giustizia e vi si possa rinunciare senza pregiudicare gli interessi dell'OSCE. Il Presidente in esercizio avrà il diritto di rinunciare all'immunità del Segretario Generale, degli altri Capi delle Istituzioni e dei Capi delle Missioni.

5. L'OSCE coopererà costantemente con le autorità competenti degli Stati partecipanti per agevolare la corretta amministrazione della giustizia, garantire che si osservino i regolamenti di polizia e per impedire che si verifichino abusi in relazione ai privilegi, alle immunità e alle agevolazioni di cui al presente Articolo.

6. I funzionari OSCE saranno esenti dal regime di previdenza sociale del paese ospitante purché siano soggetti al regime di previdenza sociale dello Stato di origine o partecipino ad un programma di assicurazione volontaria con benefici adeguati.

7. I funzionari OSCE, purché abbiano la copertura di un programma di previdenza sociale dell'OSCE o di un programma cui l'OSCE aderisce, che preveda benefici adeguati, saranno esenti dai regimi di previdenza sociale obbligatori nazionali.

Articolo 14 **Rappresentanti personali del Presidente in esercizio**

1. I rappresentanti personali del Presidente in esercizio godranno dei seguenti privilegi ed immunità nell'esercizio delle loro funzioni per l'OSCE:

- (a) immunità dall'arresto o detenzione personale e da procedimenti giudiziari rispetto a ***tutti*** gli atti, comprese parole scritte o pronunciate, da loro compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, anche dopo che sia terminata la loro missione;
- (b) inviolabilità di tutti gli incartamenti e documenti;
- (c) diritto di usare codici e di ricevere documenti o corrispondenza a mezzo corriere o in plichi sigillati che godranno delle stesse immunità e degli stessi privilegi dei corrieri e delle valige diplomatiche;
- (d) esenzione da tutte le misure restrittive sull'immigrazione e dalle formalità (cancellato) di registrazione degli stranieri identica a quella accordata agli agenti diplomatici di Stati esteri;
- (e) privilegi per le operazioni di cambio identici a quelli accordati agli agenti diplomatici di Stati esteri;
- (f) immunità e facilitazioni per il bagaglio personale identiche a quelle accordate agli agenti diplomatici;

- (g) agevolazione per il rimpatrio in tempo di crisi internazionali identiche a quelle per gli agenti diplomatici;
- (h) diritto di usare simboli o bandiere specifiche sulle loro sedi o sui loro veicoli.

[Le disposizioni che seguono non sono state discusse in dettaglio nel corso della seconda riunione del 16-17 ottobre.]

2. *I privilegi e le immunità sono accordati ai rappresentanti personali del Presidente in esercizio nell'interesse dell'OSCE e non a vantaggio personale degli interessati. Il Presidente in esercizio avrà il diritto e il dovere di rinunciare all'immunità di qualsiasi rappresentante personale nel caso in cui l'immunità impedisca il corso della giustizia e vi si possa rinunciare senza pregiudicare gli interessi dell'OSCE.*

Articolo 15 **Esperti in missioni per l'OSCE**

1. Agli esperti (esclusi i funzionari che rientrano nelle disposizioni del precedente Articolo 13) che svolgono missioni per l'OSCE saranno accordati i privilegi e le immunità necessari per l'esercizio indipendente delle loro funzioni per la durata delle missioni, compreso il tempo trascorso in viaggi connessi con le missioni. In particolare saranno loro accordati:

- (a) **immunità dall'arresto o detenzione personale e da procedimenti giudiziari rispetto a *tutti* gli atti, comprese parole scritte o pronunciate, da loro compiuti durante lo svolgimento delle loro missioni, anche dopo che non svolgono più missioni per l'OSCE;**
- (b) **invulnerabilità per tutti gli incartamenti e documenti;**
- (c) **ai fini delle comunicazioni con l'OSCE, il diritto di usare codici e di ricevere documenti o corrispondenza a mezzo corriere o in plichi sigillati;**
- (d) **agevolazioni per restrizioni relative alle operazioni di cambio e valutarie identiche a quelle accordate ai rappresentanti di Governi in missioni ufficiali temporanee;**
- (e) **immunità e facilitazioni per il bagaglio personale identiche a quelle accordate agli *agenti inviati* diplomatici.**

2. I privilegi e le immunità sono accordati agli esperti nell'interesse dell'OSCE e non a vantaggio personale degli interessati. Il Segretario Generale avrà il diritto e il dovere di rinunciare all'immunità di qualsiasi esperto nel caso in cui l'immunità impedisca il corso della giustizia e vi si possa rinunciare senza pregiudicare gli interessi dell'OSCE.

Articolo 16
Carte d'identità OSCE

1. L'OSCE potrà rilasciare una carta d'identità OSCE a persone che effettuano viaggi di servizio ufficiali per l'OSCE. Tale documento, che non sostituirà i regolari documenti di viaggio, sarà rilasciato secondo il modello riportato nell'Annesso A e conferirà al titolare il diritto al trattamento in esso specificato.
2. Le domande di visti (qualora necessarie) da parte dei titolari di carta d'identità OSCE saranno evase con la massima sollecitudine possibile.

Articolo 17
Clausola restrittiva

Le disposizioni del presente Accordo/della presente Convenzione non pregiudicheranno gli altri accordi internazionali in vigore fra gli Stati parte degli stessi.

Articolo 18
Disposizioni finali

[Soluzione delle controversie]
[Accessione, ratifica, approvazione]
[Depositario]
[Lingue]
[Entrata in vigore]

Articolo 11

Firma e entrata in vigore

1. La presente Convenzione sarà aperta alla firma degli Stati partecipanti presso il Governo difino al e sarà soggetta a ratifica.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore due mesi dopo la data **di deposito di uno strumento di ratifica o di accettazione da parte di tutti gli Stati partecipanti.**
3. Gli Stati partecipanti che non abbiano firmato la presente Convenzione vi possono accedere successivamente.
4. Per ogni Stato partecipante che ratifichi la presente Convenzione o vi acceda dopo la data della sua entrata in vigore la presente Convenzione entrerà in vigore due mesi dopo il deposito di tale strumento di ratifica o accessione.
5. Il Governo di fungerà da depositario della presente Convenzione.

Articolo 11a

Attuazione

Ciascuno Stato partecipante al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione o accessione, renderà una dichiarazione attestante che:

- (a) **la presente Convenzione sarà attuata mediante applicazione diretta o legislazione nazionale, oppure,**
- (b) **ha attuato nell'ambito della propria giurisdizione nazionale le disposizioni dell'Annesso 1 della Decisione del Consiglio dei Ministri di Roma concernente la Capacità Giuridica delle Istituzioni CSCE e Privilegi e Immunità dell'1 dicembre 1993, ampliato con la decisione del Consiglio Permanente del novembre 2000.**

PC.DEC/383
26 novembre 2000
Allegato 7 all'Annesso

CIO.GAL/129/00
22 novembre 2000

PROGETTO (14/11/00)

CONVENZIONE SULLA CAPACITÀ GIURIDICA
E SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DELL'OSCE

Articolo 1

Capacità Giuridica, Privilegi e Immunità

Gli Stati parte della presente Convenzione attueranno le Disposizioni concernenti la Capacità Giuridica, i Privilegi e le Immunità delle Istituzioni OSCE contenute nell'Annesso alla presente Convenzione. **Tale annesso è parte integrante della presente Convenzione.**

Articolo 2

Privilegi e Immunità accordati da un Paese ospitante

Ad integrazione delle disposizioni dell'Annesso alla presente Convenzione, quando sia stata adottata una decisione di costituire un'istituzione o missione OSCE sul territorio di uno Stato parte della presente Convenzione, **tale Stato potrà stabilire facilitazioni e disposizioni tecniche, nonché immunità e privilegi aggiuntivi sia:**

- (a) **mediante un accordo con l'OSCE per le cui finalità lo Stato riconoscerà la capacità giuridica dell'OSCE di stipulare tale accordo, o**
- (b) **mediante un memorandum d'intesa, o**
- (c) **mediante una dichiarazione unilaterale.**

Articolo 3

Firma ed entrata in vigore

1. La presente Convenzione sarà aperta alla firma degli Stati partecipanti all'OSCE presso il Governo di (*depositario*) fino al e sarà soggetta a ratifica o accettazione.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore due mesi dopo la data di deposito di uno strumento di ratifica o di accettazione da parte di tutti gli Stati partecipanti.
3. Gli Stati partecipanti che non abbiano firmato la presente Convenzione vi potranno accedere successivamente.

4. Per ogni Stato partecipante che acceda alla presente Convenzione dopo la data della sua entrata in vigore la Convenzione entrerà in vigore due mesi dopo il deposito dello strumento di ratifica o di accessione.
5. Il Governo di fungerà da depositario della presente Convenzione.

Articolo 4
Applicazione provvisoria della presente Convenzione

Uno Stato partecipante allorché firma, ratifica **o accetta** la presente Convenzione potrà dichiarare che applicherà provvisoriamente la Convenzione a decorrere dalla data della firma, della ratifica **o dell'accettazione**.

Articolo 5
Riserve

La presente Convenzione non può essere soggetta ad alcuna riserva.

Articolo 6
Emendamenti

1. [...] Gli emendamenti alla presente Convenzione devono essere adottati conformemente ai seguenti paragrafi.
2. Emendamenti alla presente Convenzione potranno essere proposti da qualsiasi Stato parte e saranno comunicati dal depositario [...] agli **altri Stati parte**.
3. Se la **Conferenza degli Stati parte** adotterà il testo proposto dell'emendamento, il testo sarà inoltrato dal Depositario agli Stati parte della presente Convenzione per l'accettazione, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.
4. Qualsiasi emendamento del genere entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo che tutti gli Stati parte della presente Convenzione avranno notificato al Depositario la loro accettazione.

Articolo 7
Denuncia

1. Qualsiasi Stato parte della presente Convenzione potrà, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione mediante notifica inviata al Depositario.
2. Tale denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Depositario.

Fatto a.....
nelle lingue francese, inglese, italiana, russa, spagnola, tedesca, i sei testi facenti ugualmente fede.
Il.....

Annesso: Disposizioni concernenti la Capacità Giuridica, i Privilegi e le Immunità delle Istituzioni OSCE

**PROGETTO DI DECISIONE SULLA CAPACITA' GIURIDICA,
SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITA' DELL'OSCE**

Il Consiglio dei ministri,

prendendo in considerazione la Decisione del Consiglio dei Ministri di Roma concernente la Capacità Giuridica delle Istituzioni della OSCE e i Privilegi e le Immunità dell'1 dicembre 1993,

tenendo presente la Convenzione sulla capacità giuridica, sui privilegi e sulle immunità dell'OSCE che dovrà essere adottata dal Consiglio di Ministri il...novembre 2000,

ricordando che l' Annesso 1 alla Decisione del Consiglio dei Ministri di Roma si applica al Segretariato, all'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e di Diritti dell'Uomo (ODIHR) e a "altre eventuali istituzioni OSCE determinate dal Consiglio della OSCE",

tenendo conto dell'ampliamento delle attività dell'OSCE e del successivo sviluppo della struttura dell'OSCE,

riconoscendo la necessità che all'OSCE, nonché ai suoi organi decisionali e alle sue istituzioni e missioni, siano accordati la capacità giuridica, i privilegi e le immunità necessari per l'esercizio delle loro funzioni,

1. Decide che:

Il paragrafo 1 dell'Annesso 1 alla Decisione del Consiglio dei Ministri di Roma reciti come segue:

"Capacità giuridica dell'OSCE

1. Gli Stati partecipanti all'OSCE, fatte salve le loro norme costituzionali, legislative e le normative connesse, accorderanno **all'OSCE, nonché ai suoi organi decisionali e alle sue istituzioni e missioni**, la capacità giuridica necessaria per l'esercizio delle loro funzioni e in particolare la capacità di stipulare contratti, acquisire e alienare beni mobili e immobili, adire le vie legali e partecipare a procedimenti giudiziari."

Il paragrafo 2 dell'Annesso 1 alla Decisione del Consiglio dei Ministri di Roma reciti come segue:

"Privilegi e immunità: considerazioni generali

2. Gli Stati partecipanti all'OSCE fatte salve le loro norme costituzionali, legislative e le normative connesse, accorderanno i privilegi e le immunità enunciati nei seguenti paragrafi 4-16.

"3. I privilegi e le immunità saranno accordati nell'interesse dell'**OSCE**. All'immunità potrà rinunciare il Segretario Generale dell'**OSCE** di concerto con il Presidente in esercizio.

I privilegi e le immunità saranno accordati agli interessati non a loro personale vantaggio ma per salvaguardare l'indipendenza dell'esercizio delle loro funzioni. All'immunità si rinuncerà in qualsiasi caso in cui essa impedisca il corso della giustizia e ad essa si potrà rinunciare senza pregiudicare lo scopo per il quale l'immunità viene accordata. La decisione di rinunciare all'immunità sarà adottata:

- per i funzionari **i funzionari OSCE** e i membri delle Missioni OSCE, dal Segretario Generale dell'**OSCE** di concerto con il Presidente in esercizio;
- per il Segretario Generale, **gli altri Capi delle Istituzioni e i Capi delle Missioni e i Rappresentanti Personali del Presidente in esercizio** dal Presidente in esercizio.

Il Governo interessato potrà rinunciare all'immunità dei propri rappresentanti."

Il paragrafo 4 dell'Annesso 1 alla Decisione del Consiglio dei Ministri di Roma reciti come segue:

"Beni e disponibilità finanziarie dell'OSCE

4. L'**OSCE**, i **suoi** beni e le sue disponibilità finanziarie, ovunque siano ubicati e da chiunque siano detenuti, godranno della stessa immunità da procedimenti giudiziari usufruita da Stati esteri."

Il paragrafo 5 dell'Annesso 1 alla Decisione del Consiglio dei Ministri di Roma reciti come segue:

"5. Le sedi dell'**OSCE** saranno inviolabili. I beni e le disponibilità finanziarie dell'**OSCE** ovunque siano ubicati o da chiunque siano detenuti, saranno esenti da perquisizioni, requisizioni, confische ed espropri."

Il paragrafo 6 dell'Annesso 1 alla Decisione del Consiglio dei Ministri di Roma reciti come segue:

"6. Gli archivi dell'**OSCE** saranno inviolabili."

Il paragrafo 7 dell'Annesso 1 alla Decisione del Consiglio dei Ministri di Roma reciti come segue:

"7. Senza alcuna restrizione derivante da controlli, regolamenti, o moratorie finanziari di qualsiasi genere:

- (a) l'**OSCE potrà** detenere fondi o mantenere conti in tutte le valute nella misura necessaria allo svolgimento delle attività corrispondenti ai **propri** obiettivi;

- (b) l'OSCE avrà la libertà di trasferire i propri fondi o la propria valuta da un paese all'altro o all'interno di qualsiasi paese e di convertire qualsiasi valuta posseduta in un'altra valuta."

Il paragrafo 8 dell'Annesso 1 alla Decisione del Consiglio dei Ministri di Roma reciti come segue:

"L'OSCE, le sue disponibilità finanziarie, entrate e suoi altri beni:

- (a) saranno esenti da tutte le imposte dirette; resta tuttavia inteso che l'OSCE non esigerà l'esenzione da imposte che, in effetti, non siano niente altro che diritti per servizi di pubblica utilità;
- (b) saranno esenti da dazi doganali sulle importazioni e sulle esportazioni per quanto riguarda gli articoli importati o esportati dall'OSCE per suo uso ufficiale; resta tuttavia inteso che gli articoli importati in esenzione doganale non saranno venduti nel paese in cui sono stati importati tranne che alle condizioni concordate con il Governo di tale paese."

Il paragrafo 9 dell'Annesso 1 alla Decisione del Consiglio dei Ministri di Roma reciti come segue:

"9. Qualora vengano realizzati o usati beni o servizi di notevole valore necessari per lo svolgimento di attività ufficiali dell'OSCE, e quando il prezzo di tali beni e servizi includa tasse o dazi, lo Stato che ha imposto tali tasse o dazi concederà l'esenzione o provvederà al rimborso dell'importo del dazio o della tassa."

Il paragrafo 10 dell'Annesso 1 alla Decisione del Consiglio dei Ministri di Roma reciti come segue:

"10. L'OSCE usufruirà per le sue comunicazioni ufficiali dello stesso trattamento accordato alle missioni diplomatiche."

Il paragrafo 11 dell'Annesso 1 alla Decisione del Consiglio dei Ministri di Roma reciti come segue:

"Missioni permanenti degli Stati partecipanti

11. Gli Stati partecipanti nel cui territorio siano dislocate missioni permanenti presso la OSCE accorderanno a tali missioni e ai loro membri privilegi e immunità diplomatiche conformemente alla Convenzione di Vienna sulle relazioni Diplomatiche del 1961."

Il paragrafo 12 dell'Annesso 1 alla Decisione del Consiglio dei Ministri di Roma reciti come segue:

"Rappresentanti degli Stati partecipanti

12. I rappresentanti degli Stati partecipanti che intervengono a riunioni della **OSCE** o che prendono parte ai lavori dell'**OSCE**, nell'esercizio delle loro funzioni e durante i loro spostamenti verso e dai luoghi di riunione godranno dei seguenti privilegi e immunità:

- (a) immunità da procedimenti giudiziari relativi ad atti da loro commessi nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali;
- (b) inviolabilità di tutti gli incartamenti e documenti;
- (c) esenzione - personale e per il coniuge - dalle restrizioni sull'immigrazione e dalla registrazione degli stranieri come accordata agli agenti diplomatici di Stati esteri;
- (d) privilegi per le operazioni di cambio identici a quelli accordati agli agenti diplomatici di Stati esteri;
- (e) immunità e facilitazioni per il bagaglio personale identiche a quelle accordate agli agenti diplomatici di Stati esteri.

Le disposizioni del presente paragrafo non si applicheranno ai rapporti fra un rappresentante e lo Stato che questi rappresenti o abbia rappresentato.

Nel presente paragrafo il termine "rappresentante" indica tutti i delegati, i vicedelegati, i consiglieri, gli esperti tecnici e i segretari delle delegazioni."

Il paragrafo 13 dell'Annesso 1 alla Decisione del Consiglio dei Ministri di Roma reciti come segue:

"Funzionari dell'OSCE

13. I funzionari dell'OSCE godranno dei seguenti privilegi e immunità:

- (a) immunità da procedimenti giudiziari rispetto ad atti, comprese parole scritte o pronunciate, da loro compiuti nell'esercizio delle loro funzioni;
- (b) esenzione dagli obblighi del servizio militare;
- (c) esenzione - personale, per il coniuge e per i familiari a carico - da restrizioni sull'immigrazione e dalla registrazione degli stranieri, identica a quella accordata agli agenti diplomatici di Stati esteri;
- (d) privilegi per le operazioni di cambio identici a quelli accordati ai funzionari di rango equivalente che facciano parte di missioni diplomatiche presso il Governo in questione;
- (e) agevolazioni per il rimpatrio in tempo di crisi internazionali per loro stessi, per il coniuge e i familiari a carico, identiche a quelle accordate agli agenti diplomatici;

- (f) diritto di importare in esenzione doganale il loro mobilio e gli effetti personali la prima volta che assumono l'incarico nel paese in questione e di esportare gli stessi in esenzione doganale quando lasciano l'incarico.

Nessuno Stato partecipante sarà obbligato ad accordare ai propri cittadini o a persone con residenza permanente in tale Stato i privilegi e le immunità cui si fa riferimento nei punti (b) - (f) di cui sopra.

La questione dell'esenzione dall'imposta sul reddito per i funzionari della OSCE non è contemplata dal presente paragrafo.

Nel presente paragrafo l'espressione "funzionari dell'OSCE" indica il Segretario Generale, **gli altri Capi delle Istituzioni** e le persone che rivestono incarichi stabiliti dal competente organo decisionale OSCE o da questo designate."

Il paragrafo 14 dell'Annesso 1 alla Decisione del Consiglio dei Ministri di Roma reciti come segue:

"14. I **funzionari** dell'OSCE saranno esenti dal regime di previdenza sociale del paese ospitante purché siano soggetti al regime di previdenza sociale dello Stato di origine o partecipino a un programma di assicurazione volontaria con benefici adeguati.

I **funzionari** dell'OSCE purché abbiano la copertura di un programma di previdenza sociale dell'OSCE, o di un programma cui aderisce l'OSCE che preveda adeguati benefici, saranno esenti dai regimi obbligatori nazionali di previdenza sociale."

L'ultimo comma del paragrafo 15 dell'Annesso 1 alla Decisione del Consiglio dei ministri di Roma sia cancellato; il paragrafo 15 reciti come segue:

Membri delle Missioni OSCE e Rappresentanti Personali del Presidente in esercizio

15. I membri delle missioni OSCE, istituite dagli organi decisionali dell'OSCE, nonché i rappresentanti personali del Presidente in esercizio godranno, nello svolgimento delle loro funzioni per l'OSCE, dei seguenti privilegi e immunità:

- (a) immunità dall'arresto o dalla detenzione personali;
- (b) immunità da procedimenti giudiziari, anche dopo che sia terminata la loro missione, per quanto riguarda atti, comprese parole pronunciate o scritte, da loro compiuti nell'esercizio delle loro funzioni;
- (c) inviolabilità di tutti gli incartamenti e documenti;
- (d) diritto di usare codici o di ricevere documenti o corrispondenza a mezzo corriere o in plichi sigillati che godranno delle stesse immunità e degli stessi privilegi dei corrieri e delle valigie diplomatiche;

- (e) esenzione da tutte le misure restrittive sull'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri identica a quella accordata agli agenti diplomatici degli Stati esteri;
- (f) privilegi per le operazioni di cambio, identici a quelli accordati agli agenti diplomatici;
- (g) immunità e facilitazioni per il bagaglio personale identiche a quelle accordate agli agenti diplomatici;
- (h) agevolazioni per il rimpatrio in tempo di crisi internazionali identiche a quelle accordate agli agenti diplomatici;
- (i) diritto di usare simboli particolari o bandiere nelle loro sedi e sui loro veicoli.

Il paragrafo 16 dell'Annesso 1 alla Decisione del Consiglio dei ministri di Roma sia cancellata.

Il paragrafo 17 dell'Annesso 1 alla Decisione del Consiglio dei ministri di Roma reciti come segue:

"Carte di identità OSCE

16. L'OSCE potrà rilasciare una Carta di identità OSCE a persone che effettuino viaggi di servizio ufficiali per la OSCE. Tale documento, che non sostituirà i regolari documenti di viaggio, sarà rilasciato secondo il modello riportato nell'Annesso A e conferirà al titolare i diritti al trattamento ivi specificato."

Il paragrafo 18 dell'Annesso 1 alla Decisione del Consiglio dei ministri di Roma reciti come segue:

"17. Le domande di visti (qualora necessari) da parte dei titolari di Carta d'identità OSCE saranno evase con la massima sollecitudine possibile."

L'Annesso A dell'Annesso 1 alla Decisione del Consiglio dei Ministri di Roma resterà immutato.

2. Specifica ai fini dell'applicazione e dell'interpretazione dell'Annesso 1 alla Decisione del Consiglio dei Ministri di Roma che:

- Per "Istituzioni" si intendono il Segretariato OSCE, l'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e di diritti dell'uomo (ODIHR), l'Ufficio dell'Alto Commissario per le Minoranze Nazionali (ACMN), l'Ufficio del Rappresentante per la libertà dei mezzi d'informazione e qualsiasi altra istituzione OSCE stabilita dal Consiglio dei **Ministri**,
- Per "Missioni" si intendono Centri, Gruppi, Presenze, Uffici e qualsiasi altra Operazione sul territorio dell'OSCE,

3. Invita gli Stati partecipanti che hanno attuato la Decisione del Consiglio dei Ministri di Roma di adottare appropriate iniziative in base alla loro legislazione nazionale per allargarne l'applicazione ai sensi della presente Decisione,
4. Sollecita gli Stati partecipanti che non hanno attuato la Decisione del Consiglio dei Ministri di Roma ad applicare le disposizioni del relativo Annesso 1 ampliandole ai sensi della presente Decisione, fatte salve le loro norme costituzionali e normative connesse,
5. Invita il Presidente in esercizio a presentare un rapporto alla prossima riunione del Consiglio dei Ministri sulle iniziative adottate dagli Stati partecipanti in applicazione della presente Decisione.